

Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione



ATTENZIONE

Le operazioni di votazione si svolgono:

- la domenica, dalle ore 8 alle ore 22
- e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15

(Art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni,
ed articoli 46, 64 e 64-bis del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni)



A V V E R T E N Z E

Le norme per lo svolgimento dei referendum sono contenute nella legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e, per quanto non è stato disciplinato dalla predetta legge, nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Per agevolare i compiti cui sono chiamati gli uffici di sezione in occasione delle operazioni concernenti i referendum sono state predisposte le unite istruzioni sulle quali si richiama la dovuta attenzione di tutti i componenti degli uffici predetti.

Per evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali dell'ufficio di sezione, che possano influire sulla stessa regolarità delle operazioni, si formulano i seguenti suggerimenti:

a) ogni paragrafo dei verbali deve essere compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che di queste ne costituiscono il fondamento;

b) i dati numerici da riportare nei verbali devono essere trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici provinciali per il referendum ed all'Ufficio centrale per il referendum per le operazioni di loro competenza;

c) nel momento della formazione dei plichi, gli atti ed i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici debbono essere inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

È riportata, in fine di pubblicazione, una appendice normativa dove, per comodità di lettura, viene apposta una numerazione ai commi di tutti gli atti normativi, compresi quelli che ne sono sprovvisti, senza, ovviamente, che ne vengano modificati il valore e l'efficacia delle fonti di diritto originarie.

Si confida che, con l'ausilio di tali istruzioni, tutte le operazioni elettorali verranno disimpegnate con la massima regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà del corpo elettorale.



PARTE PRIMA
L'UFFICIO DI SEZIONE



CAPITOLO I LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 1. — Composizione dell'ufficio di sezione e validità delle sue operazioni.

In ogni sezione è costituito un ufficio per il referendum, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

L'ufficio di sezione è composto da un presidente, da tre scrutatori - di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente - e da un segretario. Negli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto oppure presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro (art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199).

Per la validità delle operazioni dell'ufficio di sezione devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente (art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352, ed art. 66, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

Nella dizione «operazioni» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli uffici di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

Per le operazioni di scrutinio si veda il paragrafo 91 a pagina 91.

§ 2. — Obbligatorietà delle funzioni per le persone designate. – Sanzioni per gli inadempienti.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 40, primo comma, del testo unico n. 361).

L'art. 108 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 309 a euro 516.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'ufficio di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanino dall'ufficio prima che se ne siano concluse le operazioni.

§ 3. — Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai componenti dell'ufficio di sezione.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio di sezione — compresi i rappresentanti di ognuno dei partiti o gruppi politici presenti

in Parlamento e dei promotori dei referendum (paragrafo 22 a pagina 21) — sono considerati pubblici ufficiali per ogni effetto di legge (art. 40, ultimo comma, del testo unico n. 361).

Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del testo unico n. 361).

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 4. — Nomina del presidente dell'ufficio di sezione ed eventuale sostituzione del medesimo.

Il presidente dell'ufficio di sezione è nominato dal presidente della corte d'appello (art. 35, primo comma, del testo unico n. 361).

Se la persona designata a presiedere un ufficio di sezione non sia in grado, *per giustificati motivi*, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della corte d'appello e il sindaco del comune in cui ha sede la sezione alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente della corte d'appello, assume la presidenza dell'ufficio di sezione il sindaco o un suo delegato (art. 35, quinto comma, del testo unico n. 361).

Nei casi di assenza o di impedimento che sopraggiungano dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente, il quale viene scelto dallo stesso presidente (art. 19, primo comma, della legge n. 352 ed art. 40, secondo comma, del testo unico n. 361).

§ 5. — Compiti del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente dell'ufficio di sezione compie tutte le operazioni coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente (art. 40, secondo comma, del testo unico n. 361).

Con riserva di illustrare particolarmente in seguito le singole operazioni alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene utile indicare subito i poteri che egli ha per esercitare le sue funzioni.

§ 6. — Potestà di decisione del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 66, primo comma, ed art. 71, primo comma, del testo unico n. 361).

La sua decisione, peraltro, è provvisoria.

Infatti il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è demandato all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di cassazione ai sensi degli articoli 23 e 40 della legge n. 352.

Inoltre le decisioni del presidente dell'ufficio di sezione relative ai voti contestati e *provvisoriamente non assegnati* vengono riesaminate dall'Ufficio provinciale per il referendum costituito presso il tribunale (art. 21, terzo comma, della legge n. 352).

§ 7. — Poteri di polizia spettanti al presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente è investito dei poteri di polizia dell'adunanza: a tal fine egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni o commettano reato (art. 44, primo comma, del testo unico n. 361).

Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala della votazione senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria (1) possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica anche senza richiesta del presidente (art. 44, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361).

Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361).

(1) — Si riporta qui di seguito, l'art. 57 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447: «Art. 57. — (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55».

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa — e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta — disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni (art. 44, quinto comma, del testo unico n. 361).

Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori che abbiano votato escano dalla sala e vi rientrino solamente dopo la chiusura della votazione (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).

Il presidente può anche disporre che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nell'espressione del voto o non rispondano all'invito di restituire la scheda o le schede riempite, siano allontanati dalle cabine previa restituzione delle schede stesse e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (art. 44, ultimo comma, del testo unico n. 361).

Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, per assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione e per impedire che si formino assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle autorità civili sia ai Comandanti militari, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (art. 44, sesto comma, del testo unico n. 361).

Infine il presidente, al termine delle operazioni del sabato, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi (art. 45, ultimo comma, del testo unico n. 361), attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo 43 (pagina 40).

CAPITOLO III
IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 8. — Funzioni del vicepresidente.

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale ha affidato le funzioni di vicepresidente (art. 19, primo comma, della legge n. 352).

Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento (art. 40, secondo comma, del testo unico n. 361).

L'uno o l'altro devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni del seggio (art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361).

CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI

§ 9. — Nomina degli scrutatori ed eventuale sostituzione dei medesimi.

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, dalla commissione elettorale comunale (art. 4-*bis* del testo unico sull'elettorato attivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni) o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, nel periodo compreso tra il 25° ed il 20° giorno precedenti quello della votazione (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni).

Quando tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione ovvero ne sia mancata la nomina, il presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento o dei promotori dei referendum presso la sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del testo unico anzidetto (art. 41, secondo comma, del testo unico n. 361).

Poiché le operazioni del seggio si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nelle notti tra il sabato e la domenica e tra la domenica e il lunedì, può sorgere il dubbio se sia ammissibile qualche variazione nella composizione dell'ufficio di sezione nel corso delle operazioni anzidette.

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si deve ritenere che la composizione dell'ufficio di sezione debba restare invariata qual era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di presidente o di scrutatore e che sono state sostituite perché assenti.

Se la domenica o il lunedì manchino, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che il sabato abbiano svolto le funzioni di presidente o di scrutatore per l'assenza dei designati, e se invece siano presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l'ufficio senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, se neppure costoro si trovino presenti, il presidente o in sua assenza il vicepresidente provvederà a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

§ 10. — Compiti degli scrutatori.

Gli scrutatori compiono gli atti, che saranno illustrati in seguito, concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, di identificazione degli elettori, di scrutinio; essi debbono provvedere anche a recapitare i plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.

§ 11. — Potestà consultiva degli scrutatori.

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'ufficio di sezione nei casi indicati dalla legge oppure a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori deve essere sentito obbligatoriamente quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, quando sia necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati (art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, del testo unico n. 361) e qualora il presidente intenda emanare l'ordinanza motivata di sgombero della sala della votazione da parte degli elettori che abbiano già votato (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).

§ 12. — Potere di decisione degli scrutatori.

Gli scrutatori, nelle operazioni dell'ufficio di sezione, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa anche prima che comincino le operazioni, il presidente ha l'obbligo di aderire a tale richiesta (art. 44, quinto comma, del testo unico anzidetto).

CAPITOLO V
IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 13. — Nomina del segretario dell'ufficio di sezione.

Il segretario dell'ufficio di sezione è scelto dal presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio medesimo, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in cui ha sede il seggio per i quali non esistano cause di esclusione e che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Se il presidente non abbia scelto il segretario prima dell'insediamento del seggio, ciò non può impedire che vi provveda all'atto della costituzione dell'ufficio medesimo.

Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiunto, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto del segretario; analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti degli elettori degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti-letto eventualmente assegnati alla sezione o degli elettori ammessi al voto a domicilio la cui dimora sia ubicata nell'ambito territoriale della sezione stessa.

§ 14. — Compiti del segretario dell'ufficio di sezione.

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli provvede alla compilazione del verbale e del relativo estratto, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale ed alla confezione dei plichi con il verbale stesso o con le liste della votazione.

§ 15. — Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

Alla base di tutto il procedimento vi sono le operazioni che si svolgono presso gli uffici di sezione.

Poiché, sulla scorta dei risultati di tali operazioni, gli Uffici provinciali e l'Ufficio centrale per il referendum eseguono le operazioni di propria competenza, è assolutamente necessario che delle operazioni delle sezioni venga effettuata una fedele e precisa verbalizzazione.

Per tali delicati adempimenti è stato predisposto un apposito modello [*modello n. 13 (Ref.)*] che agevolerà il lavoro dei presidenti e dei segretari dei seggi.

Nel modello anzidetto — *che deve essere compilato in doppio esemplare* — è stato tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'ufficio di sezione, dall'insediamento del seggio sino allo scioglimento dell'adunanza, e sono stati previsti casi speciali che la legge contempla e che possono verificarsi durante la votazione e lo scrutinio.

Nel compilare il verbale è necessario curare l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio per ciascun referendum, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche tra i diversi paragrafi e tra i due esemplari del verbale, nonché tra questo e il relativo estratto [modello n. 14 (Ref.)].

Nel verbale dovrà prendersi nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Della regolare compilazione del verbale — che deve recare in ciascun foglio il bollo della sezione e la firma di tutti i membri del seggio e dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum — e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio, i quali, in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 104 del testo unico n. 361.

CAPITOLO VI
IL SEGGIO SPECIALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136

§ 16. — Casi in cui deve essere istituito il seggio speciale.

L'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ha previsto che — nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva — debba essere istituito un apposito seggio speciale.

Il seggio speciale deve essere istituito anche presso le sezioni ospedaliere nelle quali si trovino ricoverati degli elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

§ 17. — Composizione e modalità di costituzione del seggio speciale.

Il seggio speciale è composto da un presidente nominato dal presidente della corte d'appello e da due scrutatori nominati, in ogni comune, dalla commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, nei termini e con le modalità previsti per tale nomina.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato che precede il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio di sezione.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente e dei due scrutatori del seggio speciale eventualmente assenti o impediti, si richiamano le istruzioni di cui ai paragrafi precedenti per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali (paragrafo 4 a pagina 9 e paragrafo 9 a pagina 13).

§ 18. — Il segretario del seggio speciale.

L'art. 9, terzo comma, della legge n. 136 stabilisce che uno degli scrutatori del seggio speciale assume le funzioni di segretario.

La scelta del segretario è rimessa, pertanto, al giudizio discrezionale del presidente del seggio speciale.

§ 19. — Compiti del seggio speciale.

L'art. 9, settimo comma, della citata legge n. 136, precisa i compiti ai quali deve assolvere il seggio speciale.

Questi sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non siano in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e in particolare del comma 9-*bis* del citato articolo così come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *e*) della legge 7 maggio 2009, n. 46, con provvedimento della competente commissione elettorale circondariale, su proposta dell'ufficiale elettorale comunale, può disporsi che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale operante presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei predetti elettori.

I compiti del seggio speciale cessano appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in plichi separati per ciascun referendum, saranno portate nella sede della sezione, per essere *immediatamente* immesse nelle rispettive urne in cui sono inserite le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono chiaramente individuati dalla legge, nessun'altra incombenza può essere affidata, nell'ambito delle sezioni elettorali, al presidente e agli scrutatori del seggio speciale.

I componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede (firma): queste devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori dell'ufficio di sezione.

CAPITOLO VII

I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI PRESENTI IN
PARLAMENTO E I RAPPRESENTANTI DEI PROMOTORI
DEI REFERENDUM PRESSO LA SEZIONE**§ 20. — Designazione dei rappresentanti presso la sezione.**

I partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e i promotori dei referendum hanno facoltà di designare due propri rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, per assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso l'ufficio di ciascuna sezione (art. 19, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352).

Alle designazioni dei predetti rappresentanti presso i seggi provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico o dai promotori dei referendum, la quale deve essere munita di mandato autenticato da notaio e conferito dal presidente o dal segretario provinciale di ciascun partito o gruppo politico (oppure dal presidente o segretario, o anche da altra idonea figura organizzatoria, di livello territoriale superiore a quello provinciale, cioè regionale o nazionale) o da almeno uno dei promotori di ciascun referendum (art. 19, terzo comma, della legge n. 352 del 1970).

Alle stesse designazioni, ovviamente, gli anzidetti presidenti o segretari di partiti e gruppi politici e i singoli promotori dei referendum possono provvedere anche direttamente.

Le designazioni possono essere presentate, entro il giorno di venerdì precedente la votazione, al segretario del Comune, il quale ne curerà la trasmissione ai presidenti degli uffici di sezione, nelle ore antimeridiane del giorno di sabato seguente, insieme agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio; oppure possono essere presentate, il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio da parte degli stessi rappresentanti (art. 25, primo comma, e art. 30, n. 6, del testo unico n. 361 del 1957, e successive modificazioni).

Per la seconda ipotesi, ai presidenti di seggio i sindaci dei comuni avranno consegnato, nelle ore antimeridiane di sabato, insieme agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco delle persone delegate munite di mandato conferito dai soggetti giuridici innanzi specificati nonché l'elenco dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori di ciascun referendum che, eventualmente avvalendosi della predetta persona delegata, potranno designare i propri rappresentanti presso la sezione, i quali presenteranno le loro designazioni direttamente ai presidenti stessi.

I presidenti di seggio dovranno esaminare la regolarità delle predette designazioni, avendo altresì riguardo ai seguenti elementi:

- i rappresentanti designati devono essere in possesso di un idoneo documento di riconoscimento e devono godere altresì del diritto di elettorato attivo, desumibile dal possesso della tessera elettorale rilasciata dal comune di rispettiva iscrizione;

- l'atto di designazione dei rappresentanti sottoscritto dalla persona delegata dal partito o gruppo politico o dai promotori dei referendum deve essere corredato almeno di una fotocopia, anche non autenticata, del mandato conferito, ai sensi di cui sopra, al delegato stesso;

- la sottoscrizione della persona delegata dal partito o gruppo politico o dai promotori dei referendum apposta in calce all'atto di designazione dei rappresentanti deve essere autenticata da uno dei soggetti abilitati di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, segretari delle procure della Repubblica, presidenti della provincia, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia, consiglieri provinciali e consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco);

- l'autenticazione deve essere redatta a norma dell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e quindi deve essere apposta di seguito alla sottoscrizione; deve consistere nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive; deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale autenticante e la qualifica da lui rivestita; deve recare la firma per esteso del pubblico ufficiale medesimo ed il timbro del suo ufficio.

Nel caso in cui le designazioni dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori dei referendum vengano prodotte in unico atto per tutte le sezioni del Comune (o per un determinato numero di esse), al presidente di seggio dovrà essere presentato un estratto di tale atto, recante la sottoscrizione della persona delegata debitamente autenticata e contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

§ 21. — Facoltà dei rappresentanti presso la sezione.

I rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e i rappresentanti dei promotori dei referendum presso la sezione:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio di sezione, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in un luogo che consenta loro di seguire le operazioni (art. 26, primo comma, del testo unico n. 361);

b) possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni (art. 26, primo comma, del testo unico n. 361);

c) possono apporre la loro firma o il loro sigillo sulle strisce di chiusura delle urne e la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione (articoli 67, 72, terzo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75, primo comma, del testo unico n. 361).

I rappresentanti, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo che rechi riprodotto il contrassegno del partito o gruppo politico oppure che rechi la denominazione del comitato promotore dei referendum.

In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica) nonché all'ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale), adottati dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell'entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di partiti, gruppi politici, ecc., sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

I presidenti di seggio vorranno fare in modo che — compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni — i rappresentanti possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

I rappresentanti, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (art. 9, quarto comma, della legge n. 136) o dall'ufficio distaccato di sezione (art. 53, primo comma, del testo unico n. 361/1957) o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modifiche).

È consentito ai rappresentanti di trattenersi all'esterno della sala in cui ha sede l'ufficio di sezione durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 45, ultimo comma, del testo unico n. 361).

§ 22. — Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e ai rappresentanti dei promotori dei referendum presso la sezione.

I rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum, come accennato nel paragrafo 3, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 40, ultimo comma, del testo unico n. 361).

Per i reati commessi in danno di essi si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del testo unico n. 361).

§ 23. — Sanzioni per i rappresentanti presso la sezione.

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni (art. 26, secondo comma, del testo unico n. 361).

I rappresentanti che impediscano il regolare procedimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 (art. 104, sesto comma, del testo unico n. 361).

CAPITOLO VIII
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO
DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 24. — Presentazione del presidente al sindaco.

Anche prima della costituzione dell'ufficio di sezione il presidente è chiamato dalla legge ad attuare alcuni adempimenti.

È necessario, pertanto, che egli si rechi nel Comune nel quale si trova la sezione presso la quale dovrà esplicare le sue funzioni e che si presenti al sindaco nelle prime ore del giorno dell'insediamento del seggio affinché possa attendere con tempestività agli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

§ 25. — Consegna, al presidente dell'ufficio di sezione, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.

I. — Il presidente del seggio, a norma dell'art. 30 del testo unico n. 361 ed in conformità alle istruzioni ministeriali, nelle ore antimeridiane del sabato ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'ufficio della sezione, dal sindaco o da un suo delegato, gli oggetti e le carte tra i quali si segnalano in particolare:

- 1) il pacco delle schede di votazione, per ogni referendum, debitamente sigillato;
- 2) il plico sigillato contenente il bollo della sezione (1);
- 3) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
- 4) l'estratto o la copia della predetta lista da affiggere nella sala della votazione, autenticati dal sindaco e dal segretario comunale;
- 5) il manifesto recante le principali sanzioni previste dal testo unico n. 361, da affiggere nella sala della votazione;
- 6) il manifesto di convocazione dei comizi, nel quale è riportato integralmente il testo dei quesiti sottoposti a referendum, da affiggere nella sala della votazione affinché ogni elettore ne possa prendere preventiva conoscenza;

(1) — Un secondo bollo della sezione viene consegnato soltanto agli uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio; il secondo bollo deve essere utilizzato *esclusivamente* per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto nei predetti luoghi o al loro domicilio.

7) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, compreso eventualmente quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;

8) le dichiarazioni relative alla designazione dei rappresentanti presso la sezione che già siano state presentate al segretario comunale, oppure l'elenco delle persone munite di mandato, autenticato da notaio e rilasciato dal presidente o segretario provinciale (o regionale o nazionale) del partito o gruppo politico presente in Parlamento o da almeno uno dei promotori di ciascun referendum, autorizzate a provvedere alle designazioni direttamente ai presidenti di seggio, nonché l'elenco degli stessi partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum;

9) un'urna per ciascun referendum destinata a contenere le schede rispettivamente votate;

10) il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, contenente anche la mazzetta di matite copiative per il voto;

11) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della sezione.

Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale [modello n. 11 (Ref.)], un esemplare del quale sarà trattenuto dal presidente mentre l'altro sarà consegnato al sindaco o al suo delegato.

Il pacco delle schede di votazione, per ogni referendum, ed il plico contenente il bollo della sezione dovranno essere aperti il sabato pomeriggio, dopo che l'ufficio di sezione si sarà costituito.

Le scatole di cartone usate per la confezione dei pacchi contenenti le schede dovranno essere utilizzate per conservarvi le schede successivamente autenticate.

II. — Inoltre al presidente del seggio dovranno essere consegnati gli elenchi nei quali sono indicate le seguenti categorie di elettori:

1) elettori deceduti successivamente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;

2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco (art. 32-*bis* del testo unico sull'elettorato attivo, come introdotto dall'art. 3, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 40);

3) elettori che non possono esercitare il suffragio perché già iscritti nelle liste di un'altra sezione del Comune ovvero nelle liste di un altro Comune;

4) elettori residenti all'estero che votano nella sezione:

- o perché hanno esercitato l'opzione per tornare in Italia ad esprimere il voto (art. 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero" e art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 recante il regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459);

- o perché sono residenti in uno degli Stati con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata previste dall'art. 19, comma 1, della citata legge n. 459/2001;

- o perché risiedono in uno degli Stati di cui all'art. 19, comma 4, della stessa legge 459;

5) elettori risultati irreperibili in precedenti consultazioni elettorali e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;

6) elettori ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di ricovero ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361;

7) detenuti aventi diritto al voto che abbiano chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di detenzione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge n. 136/1976;

8) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale;

9) elettori per i quali il provvedimento di perdita del diritto elettorale — per uno dei motivi indicati nei numeri 2) e 3) dell'art. 32, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni — sia intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (art. 32-ter del citato testo unico);

10) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio e aventi dimora nell'ambito territoriale della stessa sezione;

11) elettori iscritti presso altre sezioni elettorali, dello stesso Comune o di altri Comuni, ammessi al voto domiciliare e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;

12) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio ma dimoranti in altri ambiti territoriali, dello stesso Comune o di altri Comuni.

III. — Per le sezioni ospedaliere; per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto (oppure abbiano dimora elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio); ovvero esistano ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; o luoghi di detenzione e di custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, quando esistano ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, ai presidenti, oltre al materiale sopra elencato, debbono essere consegnati anche, a seconda dei casi:

a) l'elenco degli elettori che voteranno nel luogo di cura ovvero di detenzione, ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361 e degli articoli 8 e 9 della legge n. 136;

b) i verbali, le buste e le liste elettorali aggiunte occorrenti per le operazioni dell'ufficio distaccato della sezione previsto dall'art. 53 del testo unico n.

361 e dall'art. 9, decimo comma, della legge n. 136 - anche ai fini della raccolta del voto a domicilio di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche - nonché per le operazioni del seggio speciale previsto dall'art. 9, primo e nono comma, della legge n. 136;

c) il plico sigillato contenente un secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio.

IV. — Inoltre, i sindaci dovranno consegnare ai presidenti degli uffici di sezione — affinché possano provvedere, in tempo utile e comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione, ad apportare le necessarie annotazioni sulle liste degli elettori della sezione — l'elenco dei naviganti (marittimi ed aviatori) che abbiano chiesto di votare nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco (art. 50 del testo unico n. 361 e successive modificazioni).

V – Come poi si dirà, ad apposite annotazioni sulle liste sezionali i presidenti di seggio dovranno provvedere, prima dell'inizio delle votazioni, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione che voteranno a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni del territorio nazionale. Dei nominativi degli elettori, iscritti in altre sezioni, dei quali raccogliere il voto a domicilio perché dimoranti nella circoscrizione di territorio di competenza, andrà parimenti preso nota nelle liste sezionali aggiungendo i relativi nominativi in calce alle stesse.

§ 26. — Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente del seggio deve compiere un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala della votazione per poter far eliminare eventuali deficienze che dovesse riscontrare.

In particolare, il presidente dovrà controllare i seguenti dettagli:

a) *Tramezzo che divide la sala della votazione in due compartimenti.*

La sala deve avere una sola porta di ingresso, salvo il caso in cui sia stato possibile assicurare un accesso separato per le donne, e deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura centrale per il passaggio degli elettori (art. 42, primo, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361).

In particolare, il presidente accerterà che il tramezzo sia abbastanza solido da impedire agli elettori di occupare la parte della sala riservata al seggio e di turbare così il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

b) *Tavolo dell'ufficio di sezione.*

Il tavolo dell'ufficio di sezione deve essere collocato in modo che i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum presso la sezione possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione.

Le urne saranno collocate sul tavolo in maniera da essere sempre visibili a tutti (art. 42, quarto comma, del testo unico n. 361).

c) Cabine per l'espressione del voto.

In ogni sezione debbono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap; esse devono essere collocate in maniera tale da rimanere isolate e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto; le porte e le finestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine a una distanza minore di due metri devono essere chiuse per impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori (art. 42, quinto e sesto comma, del testo unico n. 361).

Il presidente dovrà accertarsi che le cabine offrano un'assoluta garanzia per la segretezza dell'espressione del voto e che il tavolo per la compilazione delle schede all'interno di ogni cabina sia adeguatamente sistemato.

Il tavolo, all'interno delle cabine, deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

Se nella sala per la votazione siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinate, con una parete di divisione comune, il presidente dovrà controllare che in detta parete non siano stati praticati fori che consentano di comunicare tra le due cabine o di vedere nella cabina contigua. Il controllo dovrà essere ripetuto più volte anche durante le operazioni di votazione per accertare che gli elettori non abbiano comunque forato la parete di divisione.

Qualora ciò si verificasse, il presidente provvederà a far riparare immediatamente la parete anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità, disporrà che una delle cabine sia chiusa affinché sia garantita l'assoluta segretezza del voto nell'altra.

Sempre al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

"Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma

4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96”.

d) *Urne destinate a contenere le schede votate (una per ciascun referendum).*

Come si è già accennato (paragrafo 25, I, n. 9, a pagina 23), ad ogni sezione viene assegnata un'urna per ogni referendum.

Essa è destinata a conservare le schede rispettivamente votate e deve recare un cartello indicante il referendum cui si riferisce.

Il presidente di seggio deve infatti applicare, su almeno due dei quattro lati esterni verticali di ogni urna, sotto l'emblema della Repubblica, una etichetta autoadesiva con cornice colorata, fornita con il rimanente materiale, sulla quale è riportata la scritta: «Referendum », con l'indicazione del rispettivo numero e della relativa denominazione. Tale etichetta adesiva sarà, per ciascun referendum, dello stesso colore della scheda di votazione.

Per la sigillatura delle urne al termine delle operazioni di voto della domenica e del lunedì, prima di dare inizio, il lunedì stesso, alle operazioni di spoglio delle schede votate, deve adoperarsi il rotolo di carta adesiva crespata pure in dotazione al seggio.

Sarà opportuno che il presidente si accerti preventivamente della funzionalità delle urne e della fornitura, da parte del Comune, di quanto occorra per la loro chiusura e sigillatura.

e) *Scatole nelle quali conservare le schede autenticate (per ciascun referendum) da consegnare agli elettori all'atto della votazione.*

Poiché le urne in dotazione ad ogni ufficio di sezione sono destinate a ricevere le schede votate per ciascun referendum, per la custodia delle schede autenticate dovranno essere utilizzate le stesse scatole con le quali sono stati formati i pacchi delle schede.

f) *Disposizione delle urne e delle scatole sul tavolo della sezione.*

Le urne e le scatole con le schede autenticate saranno disposte sul tavolo nel modo ritenuto più opportuno dal presidente per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

g) *Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.*

Il presidente dovrà controllare i mezzi di illuminazione normale e sussidiaria che sono stati disposti nella sala della votazione.

Le operazioni di votazione e di scrutinio si protrarranno infatti anche nelle ore serali e notturne; pertanto è necessario che la sala della sezione e tutte le cabine siano sufficientemente illuminate.

Inoltre, i presidenti delle sezioni nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto dovranno accertarsi che, nei luoghi di cura stessi, sia stata predisposta una cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Identico controllo dovranno effettuare i presidenti del seggio speciale, incaricati di procedere alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto e, per la sezione ospedaliera, degli elettori che, a giudizio della direzione sanitaria del luogo di cura in cui è ubicata la sezione, non possono accedere alle cabine.

§ 27. — Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote.

La legge 15 gennaio 1991, n. 15 (pagina 176), ha dettato norme intese a facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

Pertanto il presidente della sezione elettorale ubicata in una sede priva di barriere architettoniche e che sia, quindi, accessibile mediante sedia a ruote, dovrà accertarsi che, a norma dell'art. 2 della citata legge n. 15, gli arredi della sala della votazione siano disposti in maniera tale da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto di convocazione dei comizi, nel quale sono riportati i quesiti referendari, di votare in assoluta segretezza, di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori dei referendum e di assistere, ove lo vogliono, alle operazioni dell'ufficio di sezione.

In particolare, il presidente, oltre agli accertamenti indicati nel paragrafo precedente, dovrà controllare che nella sezione di cui trattasi sia stata installata almeno una cabina che consenta un agevole accesso all'elettore non deambulante (art. 2, comma 3, della legge n. 15).

Il presidente accerterà, inoltre, che all'interno delle suddette cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm. da terra.

In alternativa, nelle sezioni elettorali di cui al presente paragrafo dovrà essere predisposto un tavolo, addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza dell'operazione di votazione da parte dell'elettore non deambulante.

Il presidente dovrà, infine, accertarsi che la sezione sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (pagina 177).

§ 28. — Custodia della sala della votazione.

Il presidente, dopo che ha ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia.

Egli deve, perciò, disporre un'opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della Forza pubblica.

Nei centri maggiori, nei quali più sezioni possono essere situate in uno stesso edificio, i presidenti dei diversi uffici di sezione in esso dislocati potranno, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

§ 29. — Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto. - Intese del presidente dell'ufficio di sezione con la direzione dei luoghi di cura per consentire l'accesso dell'ufficio distaccato della sezione medesima previsto dall'art. 53 del testo unico n. 361.- Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

Benché il testo unico n. 361 niente stabilisca al riguardo, si ritiene opportuno prescrivere che, *prima della costituzione del seggio*, il presidente della sezione alla quale siano assegnati uno o più luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, d'intesa con il sindaco, prenda accordi con la direzione dei luoghi di cura interessati per determinare l'ora in cui l'ufficio distaccato della sezione, previsto dall'art. 53 del testo unico n. 361, può recarsi a raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

A tale proposito è opportuno che il presidente si rechi a raccogliere il voto, compatibilmente con le esigenze del luogo di cura, nelle prime ore pomeridiane, quando è da prevedersi una minore affluenza di elettori al seggio.

Comunque il presidente del seggio, nel prendere gli accordi di cui sopra, deve tener presente che, allo scadere del termine di chiusura della votazione, deve trovarsi senz'altro nella sede del seggio per poter iniziare tempestivamente le operazioni di riscontro del numero dei votanti e quelle di scrutinio.

Negli stessi sensi, anche nei casi in cui il presidente e altri due componenti dell'ufficio sezionale, tra cui il segretario, debbano raccogliere il voto a domicilio, appare opportuno che l'orario di tale raccolta venga deciso anzitempo, sia pure orientativamente, e venga comunicato con sufficiente preavviso, anche per il tramite dell'amministrazione comunale, all'elettore o agli elettori interessati, ricordando loro che per poter esercitare il diritto di voto deve esibirsi un valido documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale a carattere permanente. Anche in tali casi di raccolta domiciliare del voto, dovrà evidentemente scegliersi l'orario di presumibile minore affluenza presso il seggio da parte degli altri elettori e, altrettanto evidentemente, qualora l'ufficio distaccato di sezione debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, dovrà provvedersi, finché possibile, a un adempimento congiunto.

§ 30. — Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto oppure luoghi di detenzione e di custodia preventiva. - Intese del presidente del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione.

Per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, compresi nella circoscrizione della sezione, nonché dei detenuti aventi diritto al voto esistenti in luoghi di detenzione e di custodia preventiva, pure compresi nella circoscrizione della sezione, è opportuno che il *presidente del seggio speciale* previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, d'intesa con il sindaco, prenda accordi, *prima della costituzione del seggio speciale*, con la direzione dei predetti luoghi di cura o di detenzione per determinare l'ora in cui il seggio speciale potrà recarsi a raccogliere il voto degli elettori ivi presenti a norma degli articoli 8 e 9 della legge n. 136.

Analoghi accordi dovranno essere presi dal presidente del seggio speciale costituito presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei degenti nel luogo di cura impossibilitati a recarsi a votare nella cabina.

Come già detto, il seggio speciale che opera presso un ospedale o una casa di cura ubicati nelle vicinanze di abitazioni di elettori ammessi al voto domiciliare può essere incaricato, con provvedimento della commissione elettorale circondariale, su proposta dell'ufficiale elettorale comunale, della relativa raccolta del voto a domicilio. Per tali operazioni di raccolta del voto domiciliare valgono, ovviamente, gli stessi suggerimenti e accorgimenti richiamati nel paragrafo precedente.

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE



CAPITOLO IX
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 31. — Insediamiento dei componenti dell'ufficio di sezione.

Alle ore 16 del sabato che precede il giorno della votazione il presidente costituisce l'ufficio di sezione chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e, in base agli estratti dei verbali indicati nell'art. 30, n. 5, del testo unico n. 361 (paragrafo 25, I, n. 7, a pagina 23), gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

Il presidente sceglie quindi lo scrutatore al quale affidare le funzioni di vicepresidente (art. 19, primo comma, della legge n. 352).

Se gli scrutatori non siano presenti o se la loro nomina non sia avvenuta, il presidente, a norma dell'art. 41, secondo comma, del testo unico n. 361, li sostituisce nel modo indicato nel paragrafo 9 (pagina 13).

L'art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361 stabilisce che, per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente (per le operazioni di scrutinio si veda il paragrafo 91 a pagina 91).

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del testo unico anzidetto - perché non sono presenti, nella sede della sezione, elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge - l'ufficio di sezione dovrà essere costituito ed iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due componenti del seggio oltre al presidente.

Questi dovrà procedere, appena possibile, ad integrare l'ufficio di sezione ammettendo gli scrutatori designati qualora si presentino prima di essere stati sostituiti o sostituendoli con le modalità del predetto art. 41.

Nella stessa ora del sabato precedente il giorno della votazione, e contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio di sezione, si procede alla costituzione del seggio speciale nei casi in cui questo sia previsto dalla legge.

§ 32. — Ammissione dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in Parlamento e dei rappresentanti dei promotori dei referendum presso la sezione.

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni dell'ufficio i rappresentanti di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei rappresentanti dei promotori dei referendum presso la sezione sulla base delle

designazioni consegnategli dal sindaco o di quelle che i rappresentanti stessi gli presentino direttamente (paragrafo 20 a pagina 19 e paragrafo 25, I, a pagina 22). Il presidente si accerta *della loro identità e della regolarità della designazione* che deve essere stata effettuata a norma degli articoli 25, primo comma, del testo unico n. 361, e 19, terzo comma, della legge n. 352, disponendo, qualora non ricorrano le condizioni indicate nei citati articoli di legge, la non ammissione delle persone designate ad assistere alle operazioni dell'ufficio di sezione.

Poiché la presenza dei rappresentanti non è necessaria per la validità delle operazioni, si ritiene che essi possano presentarsi anche dopo che l'ufficio di sezione si sia costituito o durante le operazioni stesse, purché comunque la designazione sia stata precedentemente fatta con le modalità e nei termini di cui ai citati articoli 25 e 19: in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale.

§ 33. — Persone che possono entrare nella sala della votazione.

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che presentino la tessera elettorale di iscrizione nella sezione o l'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) (1), oppure un altro documento che dia diritto di votare nella sezione stessa (sentenza ex art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361 o attestazione del sindaco ex art. 32-*bis* del testo unico sull'elettorato attivo) (2).

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante quelle di votazione e di scrutinio possono entrare nella sala della votazione anche:

1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, quando si rechino nella sala in caso di tumulti o disordini (art. 44, terzo comma, del testo unico n. 361);

2) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361);

3) tutte quelle persone, infine, che debbano compiere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione armati o muniti di strumenti atti ad offendere (art. 43, secondo comma, del testo unico n. 361).

A norma dell'art. 42, terzo comma, del testo unico n. 361, nel compar-

(1) — Infatti, gli elettori che presentino la tessera elettorale o l'attestato sostitutivo della tessera medesima per una singola consultazione risultano iscritti nelle liste degli elettori della sezione.

(2) — Coloro che siano ammessi a votare nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco non sono iscritti nelle liste degli elettori della sezione, ma le loro generalità vengono annotate nel verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

timento della sala destinato all'ufficio di sezione gli elettori possono entrare solo per votare o per identificare un altro elettore o per coadiuvare un altro elettore fisicamente impedito e si debbono trattenere per il tempo strettamente necessario.

Per garantire l'osservanza di tale precetto il presidente può, per mezzo degli agenti della Forza pubblica, far custodire l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato all'ufficio di sezione da quello riservato agli elettori.

Inoltre, per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione, per impedire gli assembramenti nelle strade adiacenti e per disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente potrà adottare i provvedimenti necessari previsti dall'art. 44, commi quinto, sesto, settimo e ottavo, del testo unico n. 361.

Delle disposizioni prese è dato atto nel verbale (art. 44, ultimo comma, del testo unico n. 361).

CAPITOLO X

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 34. — Accertamento dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio di sezione, il presidente fa accertare ai componenti dell'ufficio le condizioni in cui si trova l'arredamento della sala della votazione.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nell'apposito paragrafo del verbale.

§ 35. — Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione, nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, si recherà con l'ufficio distaccato della sezione a raccogliere il voto dei degenti ivi ricoverati o in cui il presidente stesso si recherà a raccogliere il voto a domicilio.

Il presidente della sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, prima di procedere alle operazioni di autenticazione delle schede, deve — dopo averla concordata con la direzione sanitaria del luogo di cura — comunicare agli altri componenti del seggio l'ora in cui si recherà, unitamente al segretario e ad uno scrutatore, designato dalla sorte, a raccogliere il voto dei degenti nei luoghi stessi (paragrafo 29).

In pari tempo, come già detto al paragrafo 29, deve essere programmato l'orario di raccolta del voto presso il domicilio di elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorino risulti impossibile o di elettori affetti da gravi infermità e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, dandosene preavviso a questi ultimi e facendo eventualmente coincidere i relativi adempimenti laddove, nell'ambito della stessa sezione, l'ufficio distaccato debba raccogliere il voto sia a domicilio che presso luoghi di cura.

§ 36. — Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto; e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 — dopo aver preso gli accordi del caso con i direttori dei luoghi di cura o di detenzione esistenti nell'ambito della circoscrizione della sezione

— deve comunicare agli altri due componenti del seggio speciale l'ora in cui si recherà a raccogliere il voto dei degenti ricoverati in tali luoghi; o dei detenuti aventi diritto al voto esistenti nel luogo di detenzione; e, per le sezioni ospedaliere, degli elettori che sono impossibilitati a recarsi nella cabina (paragrafo 30). Programmerà altresì, eventualmente, l'orario di raccolta del voto presso le dimore degli elettori ammessi al voto domiciliare ubicate nelle vicinanze dell'ospedale o casa di cura, dandone preavviso agli elettori stessi.

§ 37. — Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione.

Il presidente, tenendo presenti gli elenchi consegnatigli dal sindaco insieme alle carte ed agli oggetti occorrenti per le operazioni del seggio (paragrafo 25), effettuerà, nelle liste degli elettori della sezione, accanto ai nominativi degli elettori stessi, apposite annotazioni per poter individuare con precisione coloro che si presenteranno a votare.

In particolare, i presidenti provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

CAPITOLO XI
AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 38. — Autenticazione delle schede: firma e timbratura. - Operazioni da compiere.

Compiute le operazioni di cui ai capitoli precedenti, il presidente procede all'autenticazione delle schede di votazione per ciascun referendum.

L'autenticazione delle schede è composta da due operazioni distinte: la firma dello scrutatore e l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del sabato (art. 50 della legge n. 352 ed art. 45 del testo unico n. 361).

Si tenga presente che — a seguito dell'abolizione dell'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, disposta dall'art. 5 della legge n. 136 — nessuna numerazione deve essere più eseguita sulle schede di votazione per i referendum.

Si richiama al riguardo la personale attenzione e responsabilità del presidente e degli altri componenti dell'ufficio di sezione.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'autenticazione delle schede dovrà essere effettuata, per ciascun referendum, secondo l'ordine numerico riportato sulla parte esterna delle schede e corrispondente a quello in cui le singole richieste referendarie sono state depositate.

Per la firma delle schede il presidente compie le operazioni qui appresso illustrate, *previa avvertenza che nessuno dei componenti dell'ufficio di sezione può allontanarsi dalla sala durante questa operazione.*

§ 39. — Determinazione del numero delle schede da autenticare.

Il presidente del seggio provvede, innanzitutto, a determinare il numero delle schede che, per ciascun referendum, occorre autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Nelle sezioni ospedaliere ed in quelle nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura e di detenzione, per la determinazione del numero delle schede da autenticare si terranno presenti *anche* gli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361 e degli articoli 8 e 9 della legge n. 136 e compresi negli appositi elenchi che saranno stati consegnati dal sindaco al presidente del seggio contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio (paragrafo 25, III, pagina 24).

Ai medesimi fini di determinazione delle schede da autenticare, dovrà tenersi conto degli elettori ammessi al voto domiciliare, nel senso che dal numero di schede da autenticare andrà detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione e andrà aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma aventi dimora in quell'ambito territoriale dei quali, pertanto, l'ufficio sezionale sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio.

§ 40. — Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare.

Determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente provvede a ripartire le schede stesse fra gli scrutatori dell'ufficio di sezione, *vigilando assiduamente che le operazioni di firma delle schede procedano con la massima regolarità e speditezza.*

Come si è detto in precedenza (ultimo periodo del paragrafo 19), le operazioni di firma delle schede devono essere eseguite soltanto dagli scrutatori dell'ufficio di sezione.

Gli scrutatori, man mano che appongono la firma sulla facciata esterna di ciascuna scheda, separatamente per ciascun referendum, nell'apposito spazio, dovranno aver cura di controllare pure che sia esatta la denominazione della provincia riportata sulla stessa facciata esterna della scheda.

Compiuta l'operazione sopra descritta gli scrutatori passano le schede firmate al presidente.

Questi le conta per accertare se corrispondano esattamente al numero di schede consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore per ogni referendum (art. 45, sesto comma, del testo unico n. 361).

Le schede sono poi riposte nella relativa scatola, dopo che il presidente avrà fatto constatare ai presenti che la stessa è completamente vuota.

§ 41. — Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione.

Ultimate le operazioni di firma delle schede, il presidente fa constatare ai componenti del seggio l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e fa prendere nota, nel verbale, del numero che reca il bollo stesso (art. 45, quarto comma, del testo unico n. 361).

Qualora alla sezione sia stato consegnato un secondo bollo, si tenga presente che tale timbro dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti dell'ufficio distaccato di sezione, anche nel caso di raccolta del voto domiciliare, o del seggio speciale, e cioè per attestare nell'apposito spazio della tessera elettorale l'avvenuta espressione del voto da parte di chi è ricoverato in luoghi di cura o si trova in luoghi di detenzione o di chi è stato ammesso a votare presso il proprio domicilio (capitoli XV, XVI e XVII).

Un fac-simile del bollo della sezione è riportato nella tabella D allegata al testo unico n. 361 (pagina 151).

§ 42. — Timbratura delle schede.

Il presidente, quindi, estrae dalla relativa scatola, per ciascun referendum, le schede già firmate dagli scrutatori e vi imprime il bollo della sezione nell'apposito spazio, situato sulla facciata esterna di ciascuna scheda, accertandosi che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte nella scatola precedentemente.

Tali operazioni, nel caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, devono essere eseguite nello stesso ordine con cui le schede sono state autenticate, cioè secondo l'ordine numerico riportato sulla parte esterna delle schede stesse e corrispondente a quello in cui le singole richieste referendarie sono state depositate.

Quindi il presidente fa constatare ai presenti che la scatola o le scatole anzidette sono completamente vuote e vi depone, separatamente per ciascun referendum, tutte le schede bollate, pronte per la votazione.

Le schede non autenticate — poste, in plichi separati per ciascun referendum, *nella Busta n. 5 (Ref.)* /A — servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate e quelle che siano consegnate ad elettori i quali, pur avendo diritto di votare nella sezione, non siano iscritti nelle liste o, come può avvenire per gli elettori che votano nel luogo di cura o di detenzione ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361 o degli articoli 8 e 9 della legge n. 136, non siano stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione.

§ 43. — Rinvio delle operazioni dell'ufficio di sezione alle ore 8 del mattino del giorno successivo, domenica, e custodia della sala.

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente provvede a chiudere la scatola o le scatole contenenti le schede autenticate, separatamente per ciascun referendum, incollandovi — in mancanza di altri sigilli — due strisce di carta. Su di esse apporranno la firma il presidente, i componenti dell'ufficio di sezione nonché i rappresentanti che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (le liste degli elettori della sezione; il plico contenente il bollo della sezione; gli stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio; le matite copiative; le schede risultate avanzate subito dopo le operazioni di firma, raccolte in apposite fascette per ciascun referendum; ecc.) deve essere riposto nella *Busta n. 2 (Ref.)* che dovrà essere chiusa incollandone la striscia di carta gommata, sulla quale apporranno la firma i componenti del seggio ed i rappresentanti che lo richiedano.

Successivamente il presidente fa constatare che sono vuote le urne destinate, per ciascun referendum, a contenere le schede che saranno votate; quindi provvede a chiuderle e a sigillarle.

Infine, il presidente rinvia le operazioni alle ore 8 del giorno successivo, domenica, fa sfollare la sala e procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi (art. 45, ultimo comma, del testo unico n. 361).

A tale effetto egli dovrà assicurarsi che tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall'interno e poi, con l'ausilio degli altri componenti dell'ufficio di sezione, provvederà affinché sui relativi infissi vengano applicate strisce di carta incollata, disposte in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori apporranno la loro firma.

Chiusi dall'interno e sigillati in tal modo gli accessi e le altre aperture, e dopo che tutti saranno usciti dalla sala, il presidente provvederà a chiudere saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando inoltre ai battenti della medesima varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti prima per sigillare dall'interno le altre aperture.

Per la vigilanza dall'esterno della sala il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica.



PARTE TERZA
LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE



CAPITOLO XII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 44. — Ricostituzione dell'ufficio di sezione la domenica mattina alle ore 8.

Alle ore 8 del mattino di domenica, giorno per il quale sono indetti i referendum, il presidente ricostituisce l'ufficio di sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo a sostituire eventuali assenti secondo quanto precisato nei paragrafi 9 e 31.

Alla stessa ora il presidente del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ricostituisce il seggio speciale con le stesse persone del giorno precedente provvedendo a sostituire eventuali assenti con le modalità indicate nei paragrafi precedenti.

Ricostituito l'ufficio di sezione, il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum presenti presso la sezione.

§ 45. — Constatazioni da effettuare subito dopo l'insediamento dell'ufficio di sezione.

Appena insediato l'ufficio di sezione, il presidente fa constatare ai componenti del seggio l'integrità dei sigilli che chiudono le scatole contenenti le schede autenticate e si accerta che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte nelle scatole stesse la sera precedente.

Successivamente fa constatare che le urne destinate a ricevere le schede votate per ciascun referendum sono vuote e provvede a togliere i sigilli apposti la sera prima sulle fessure delle urne medesime.

§ 46. — Annotazione, nelle liste degli elettori della sezione, dei nomi di coloro che hanno chiesto di votare in un altro Comune per motivi di imbarco.

Prima di dare inizio alle operazioni di votazione, il presidente, tenendo presente l'elenco inviatogli dal sindaco ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 50 del testo unico n. 361 (paragrafo 25, IV, a pagina 25), prende nota, nelle liste degli elettori della sezione, a fianco dei relativi nominativi, dei naviganti (marittimi ed aviatori) che, per motivi di imbarco, hanno chiesto di votare in un altro Comune.

CAPITOLO XIII
OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 47. — Consegna, al presidente del seggio speciale, delle schede occorrenti per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto.

Prima di dichiarare aperta la votazione, il presidente consegna al presidente del seggio speciale le schede per ciascun referendum debitamente autenticate e racchiuse in appositi plichi [*Busta Os./1 (Ref.)* oppure *Busta D./1 (Ref.)*], occorrenti per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina. Al presidente del seggio speciale operante presso un ospedale o una casa di cura che sia stato eventualmente incaricato della raccolta del voto presso il domicilio di elettori andrà parimenti consegnato un ulteriore numero di schede autenticate.

Il presidente prende nota, nei due esemplari del verbale, del numero delle schede consegnate, per ciascun referendum, al presidente del seggio speciale.

Unitamente alle schede, il presidente consegna al presidente del seggio speciale gli appositi verbali, il secondo bollo della sezione (da utilizzare *esclusivamente* per timbrare la tessera elettorale degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione o, eventualmente, ammessi al voto domiciliare), le liste elettorali aggiunte, le buste, le carte ed il materiale che serve per raccogliere il voto nei luoghi di cura e di detenzione o a domicilio.

§ 48. — Apertura della votazione.

I. — Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente enuncia ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.

In particolare, il presidente avverte che ciascun elettore riceverà tante schede di colore diverso quanti sono i referendum che hanno luogo sulle quali avrà diritto di manifestare il proprio voto tracciando su ogni scheda ricevuta, con la matita copiativa, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene (art. 20, quarto comma, della legge n. 352/1970 per il caso di referendum costituzionale di natura confermativa ex art. 138 della Costituzione; art. 35, ultimo comma, della medesima legge per il caso di referendum popolare di natura abrogativa ex art. 75 Cost. e per il caso di referendum per la modificazione territoriale delle regioni ex art. 132 Cost.).

II. — *Il presidente avvertirà gli elettori che le schede, dopo l'espressione del voto, devono essere restituite debitamente piegate: quest'operazione dovrà essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina* (art. 58, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361).

Agli elettori dovrà essere ricordato che, con la scheda, è necessario restituire anche la matita (art. 58, terzo comma, del testo unico n. 361).

Inoltre il presidente di seggio deve ricordare agli elettori che è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini e che chiunque viola questo divieto è suscettibile di sanzioni penali.

Le istruzioni e le avvertenze anzidette debbono essere ripetute più volte nel corso della votazione in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

III. — Qualora si svolgano contemporaneamente più referendum popolari abrogativi, l'elettore ha facoltà di astenersi dal prendere parte alla votazione per uno o più di essi.

L'art. 75, quarto comma, della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori aventi diritto e se su di essa sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

A tali fini, ai sensi dell'art. 36, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'Ufficio centrale per il referendum, per proclamare i risultati dei referendum, procede, prima, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto e, poi, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge.

Da tali norme scaturisce quindi la facoltà riconosciuta all'elettore di non partecipare alla votazione per uno o più referendum, astenendosi dal voto.

Qualora ciò si verifichi è necessario che, da parte dell'ufficio di sezione, venga presa nota, ai fini dell'accertamento del numero dei votanti per ciascun referendum, della manifestata volontà di astensione, indicando sulle liste di sezione, a fianco del nome dell'elettore, il referendum o i referendum abrogativi per i quali l'elettore stesso NON abbia inteso ritirare dal presidente la relativa scheda.

L'indicazione sarà fatta con un semplice riferimento al numero d'ordine di scrutinio del referendum o dei referendum interessati.

IV. — Il presidente, infine, dichiara aperta la votazione.

L'ora in cui ha inizio la votazione deve essere indicata nel verbale.

§ 49. — Ammissione degli elettori alla votazione.

I. — Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'ufficio della sezione nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine in cui si presentano al seggio, indipendentemente da quello in cui risultino iscritti nelle liste della sezione (art. 57, primo comma, primo periodo, del testo unico n. 361).

Si lascia, tuttavia, al presidente di consentire — nei limiti del possibile — la precedenza al sindaco, ai funzionari di P. S. ed a quelli addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere il loro compito di istituto nel giorno della votazione.

Qualora si verificchino affollamenti agli ingressi degli edifici nei quali siano situate più sezioni, i presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti della Forza pubblica per far distribuire opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

II. - Ai fini dell'ammissione degli elettori alla votazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 – in attuazione dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 – ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente.

La tessera elettorale è valida per diciotto consultazioni e sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni che erano proprie del certificato elettorale il quale, in passato, veniva stampato e consegnato in occasione di ogni consultazione.

L'elettore – per poter essere ammesso ad esercitare il diritto di voto presso la sezione – deve esibire la sua tessera elettorale personale al presidente di seggio unitamente a un suo documento di identificazione (art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) (1).

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo; essa riporta, tra l'altro, l'indicazione del Comune che l'ha rilasciata, la generalità dell'elettore e diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione. Ovviamente, qualora la tessera elettorale riporti il bollo di un'altra sezione e la medesima data dei referendum attualmente in svolgimento, così da comprovare che l'elettore abbia già esercitato il diritto di voto per quella stessa consultazione, l'elettore non può essere ammesso al voto.

(1) — Se, per qualsiasi motivo, il comune non abbia potuto rilasciare la tessera elettorale all'elettore iscritto nelle liste della sezione (art. 7 del D.P.R. 299/2000), viene consegnato all'elettore medesimo un attestato del sindaco sostitutivo della tessera per quella consultazione: in tal caso l'elettore viene ammesso a votare esibendo al presidente di seggio l'attestato predetto e un documento di riconoscimento.

III. — Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione medesima anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della corte d'appello o della Corte di cassazione che li dichiari elettori del Comune (art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361);

2) coloro che si presentino muniti dell'attestazione del sindaco di ammissione al voto, a norma dell'art. 32-*bis* del testo unico sull'elettorato attivo e successive modificazioni (art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40);

3) i componenti del seggio, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e i rappresentanti dei promotori dei referendum presso la sezione, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, anche se siano iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune, purché muniti della tessera elettorale (art. 48 del testo unico n. 361 ed art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299);

4) gli elettori non deambulanti, i quali sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299), la prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale (art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15);

5) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; essi sono ammessi a votare *con precedenza sugli altri elettori* previa esibizione della tessera elettorale (art. 49, primo e secondo comma, del testo unico n. 361 e successive modificazioni ed art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299).

Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati;

6) i naviganti (marittimi ed aviatori) che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 50 del testo unico n. 361; essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299):

a) il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto nel quale si attesta che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto o aeroporto ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza;

b) il certificato del sindaco del Comune di imbarco in cui si attesta che, al sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, è stata notificata, per telegrafo, la volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco (art. 50 del testo unico n. 361);

7) gli ammessi al voto domiciliare che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modifiche).

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4 e 7 debbono essere aggiunti, a cura del presidente, in calce alla lista degli elettori della sezione (art. 48, secondo comma, del testo unico n. 361/1957; art. 1, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 15; art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1).

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 5 e 6 vanno iscritti invece in una lista elettorale aggiunta [mod. n. 20 (Ref.)/m e mod. n. 20 (Ref.)/f] (art. 49, secondo comma, e art. 50, terzo comma, del testo unico n. 361).

Inoltre, *le generalità degli elettori di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 7 vengono annotate nel verbale.*

Per l'ammissione al voto degli ammalati che abbiano chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, nonché dei detenuti aventi diritto al voto, si rinvia agli appositi paragrafi (paragrafi da 70 a 75).

Per la raccolta del voto degli elettori presso il rispettivo domicilio si rinvia al Capitolo XVII.

§ 50. — Identificazione degli elettori.

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato.

L'identificazione può avvenire:

1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento (art. 57, primo comma, del testo unico n. 361).

I presidenti vorranno attentamente vigilare affinché tale prescrizione sia sempre osservata.

A norma dell'art. 57, secondo comma, del testo unico n. 361, ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia.

2) in mancanza di un idoneo documento di identificazione, l'identificazione stessa può avvenire per attestazione di uno dei membri dell'ufficio di sezione che conosca *personalmente* l'elettore, a norma dell'art. 57, terzo comma, del testo unico n. 361;

3) in mancanza di un idoneo documento di identificazione e se nessuno dei membri dell'ufficio di sezione sia in grado di accertare, sotto la propria responsabilità, l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità (art. 57, quarto comma, del testo unico n. 361).

È da considerarsi noto all'ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 si opera con l'apposizione della firma di colui che identifica l'elettore nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione (art. 57, terzo e quinto comma, del testo unico n. 361); tuttavia, prima di compiere tale atto, la legge esige che *il presidente avverta l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104 del testo unico n. 361* (art. 57, quarto comma, del testo unico n. 361).

Per evitare irregolarità e per facilitare l'individuazione di colui che abbia dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. L'annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

I presidenti di seggio accerteranno l'identità personale dell'elettore che non sia in possesso del documento di riconoscimento soprattutto mediante opportune interrogazioni circa le sue generalità.

Se nasce dissenso fra i componenti dell'ufficio o fra i rappresentanti sull'accertamento dell'identità degli elettori, spetta al presidente il potere di decidere, con le modalità di cui all'art. 66, primo comma, del testo unico anzidetto (art. 57, ultimo comma, del testo unico n. 361).

§ 51. — Esibizione della tessera elettorale da parte dell'elettore, oppure dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale per una singola consultazione, o della sentenza ovvero dell'attestazione del sindaco.

Dopo che il presidente ha identificato l'elettore ed ha controllato che sulla tessera elettorale non sia stato apposto il bollo di nessun'altra sezione nella stessa data in cui ha luogo la consultazione, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data in cui si svolgono i referendum, provvedendo ad annotare anche il numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299).

Sul medesimo registro (maschile e femminile), a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso; si prenderà nota, infine, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, del numero degli elettori che non abbiano partecipato, per qualsiasi motivo, ad uno o più referendum che si svolgono contemporaneamente presso il seggio.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero dei votanti nella sezione per ciascun referendum, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Per opportuna norma del presidente, si fa presente che la tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, e successive modificazioni (pagine 192 e 193), fatta eccezione per le tessere elettorali in uso nelle regioni autonome del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, le cui caratteristiche sono riportate rispettivamente nelle tabelle B e C allegate al medesimo decreto e successive modificazioni (pagine da 194 a 197).

I cittadini dell'Unione europea che risiedono in Italia e che siano in possesso della tessera elettorale, il cui modello è riportato alla tabella D allegata al decreto citato (pagine 198 e 199), non possono votare per i referendum.

L'elettore che si presenti a votare munito di una sentenza (art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361) ovvero dell'attestazione del sindaco (art. 32-bis del testo unico sull'elettorato attivo, come modificato dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40) o dell'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299), esibisce, *in luogo della tessera elettorale*, la sentenza, l'attestazione o l'attestato di cui trattasi.

Sulla sentenza, sull'attestazione o sull'attestato il presidente annota che l'elettore ha manifestato il proprio voto presso la sezione e vi aggiunge la propria firma e il bollo dell'ufficio di sezione.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione è presa nota nel verbale, nell'apposito paragrafo.

Viceversa, nel medesimo paragrafo del verbale non deve essere presa nota di coloro che vengono ammessi a votare perché muniti, oltre ad un documento di identificazione, dell'attestato sostitutivo della tessera ex art. 7 del D.P.R. 299/2000.

Il marittimo o l'aviatore che venga ammesso a votare nel Comune in cui si trovi per motivi di imbarco, insieme alla tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299), deve presentare i documenti indicati nel paragrafo 49 (III, n. 6, a pagina 49): questi debbono essere trattenuti dal presidente del seggio ed allegati al registro nel quale viene annotato il numero della tessera elettorale.

§ 52. — Consegna delle schede e della matita all'elettore e invito a non sovrapporre le schede al momento del voto.

Dopo che uno scrutatore ha apposto, sulla tessera dell'elettore, la data della votazione e il bollo della sezione ed ha annotato nel registro il numero della tessera elettorale, il presidente legge ad alta voce il nome dell'elettore ed il numero di iscrizione nella lista di sezione.

Quindi consegna all'elettore la matita copiativa per l'espressione del voto e le schede di votazione.

Nel caso in cui l'elettore, dopo la sua identificazione e registrazione, rifiuti di ritirare le schede, non potrà essere considerato come votante e non dovrà quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni di cui al successivo paragrafo 88.

Nel caso, invece, che l'elettore, dopo avere ritirato le schede, senza entrare in cabina, le restituisca al presidente, si configura l'ipotesi ex art. 62 del testo unico n. 361 del 1957, di cui al successivo paragrafo 55, con l'effetto di conteggiare l'elettore come votante ma di dichiarare la nullità delle schede stesse.

Il presidente avrà cura di far constatare all'elettore che le schede sono state autenticate con la firma di uno scrutatore ed il bollo della sezione (art. 58, primo comma, del testo unico n. 361).

QUANDO SI SVOLGANO CONTEMPORANEAMENTE PIU' REFERENDUM, ALL'ELETTORE SARA' RACCOMANDATO DI NON SOVRAPPORRE LE SCHEDE UNA SULL'ALTRA AL MOMENTO DELL'ESPRESSIONE DEL VOTO, PER EVITARE CHE IL SEGNO DI VOTO TRACCIATO SU UNA SCHEDA SIA VISIBILE SULLE ALTRE SOTTOSTANTI.

Sarà opportuno che il presidente del seggio consegni le schede spiegate, cioè aperte, agli elettori in modo da poter verificare che, all'interno, non rechino tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarle.

§ 53. — Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno ricordare agli elettori cui la legge consente l'esercizio del diritto di voto presso uffici di sezione diversi da quelli di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi verranno annotati in calce alla lista degli elettori della sezione (o in liste aggiunte) e di essi sarà presa nota nel verbale delle operazioni del seggio;

- che l'art. 103, terzo comma, del testo unico n. 361/1957 prevede la reclusione da tre a cinque anni e la multa da 258 a 1.291 euro per coloro che esprimono il proprio voto in "più sezioni elettorali".

Le sanzioni penali anzidette sono peraltro tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

§ 54. — Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto; della presa in consegna e della restituzione verrà fatta annotazione in appositi registri, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per quelli di sesso femminile. Tali registri vengono predisposti e forniti unitamente al restante materiale elettorale.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato).

Per quanto concerne i provvedimenti da adottarsi nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, relativi all'annullamento delle schede e alla esclusione dal voto dell'elettore stesso, si fa rinvio, più avanti, al paragrafo 65.

§ 55. — Espressione del voto da parte dell'elettore all'interno della cabina e riconsegna delle schede e della matita al presidente del seggio.

L'elettore, ricevute le schede e la matita, si deve recare in cabina.

Dopo aver espresso il voto, deve ripiegare le schede secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirle al presidente del seggio.

Se una scheda non sia stata ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla facendolo rientrare nella cabina (art. 58, terzo comma, del testo unico n. 361).

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve rifiutare le schede presentategli e invitare l'elettore a recarsi nella cabina stessa. Qualora l'elettore non vi si rechi, il presidente deve ritirare e annullare le schede ed escludere l'elettore medesimo dal voto, prendendone nota nel verbale (art. 62 del testo unico n. 361/1957).

Inoltre, come già richiamato al precedente paragrafo 52, nel caso in cui l'elettore, dopo la sua identificazione e registrazione e dopo avere ritirato le schede, prima ancora di entrare in cabina, le riconsegna al presidente senza alcuna espressione di voto, si configura l'ipotesi ex art. 62 del testo unico n. 361 del 1957, con l'effetto di dichiarare la nullità delle schede, ma considerando tale elettore come votante e quindi conteggiandolo tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni di cui al successivo paragrafo 88.

Il presidente che trascuri e chiunque altro impedisca di far entrare nella cabina l'elettore per esprimere il voto è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (art. 111 del testo unico n. 361).

All'atto della riconsegna delle schede, il presidente verifica se sono quelle stesse che aveva consegnato all'elettore, si accerta che sulla parte esterna non vi siano segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore e pone le schede nelle corrispondenti urne (art. 58, terzo comma, del testo unico n. 361).

Depositata la scheda di ciascun referendum nella rispettiva urna, il presidente ne fa attestare, da uno degli scrutatori, l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore, nella colonna della lista degli elettori della sezione a ciò destinata (art. 58, penultimo comma, del testo unico n. 361).

Insieme alle schede, l'elettore deve restituire al presidente anche la matita (art. 58, terzo comma, del testo unico n. 361).

Se l'elettore non riconsegna le schede o la matita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309 (art. 110, primo comma, del testo unico n. 361).

Il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuarne denuncia appena completate le operazioni dell'ufficio.

§ 56. – Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne.

Come da consuetudine, nel corso della votazione, a determinate ore, dovrà essere rilevata e comunicata al comune, che poi provvederà alle ulteriori comunicazioni alla Prefettura-U.T.G. e da qui al Ministero dell'interno, l'affluenza degli elettori alle urne per ciascun referendum.

In particolare, la rilevazione dovrà essere riferita ai seguenti giorni e orari e la relativa comunicazione dovrà essere effettuata entro l'orario pure appresso specificato, con l'indicazione delle notizie da fornirsi di volta in volta:

- domenica, primo giorno di votazione, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 22.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto del primo giorno;
- lunedì, secondo giorno di votazione, rilevazione numero votanti (distinti in maschi, femmine e totale) alle ore 15.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.

CAPITOLO XIV
CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI
NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 57. — Caso in cui si presenti a votare nella sezione un elettore fisicamente impedito nell'espressione autonoma del voto.

I. — A norma dell'art. 55, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sono da considerarsi *elettori fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto*:

- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 55, secondo comma, citato, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita - su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione - a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 55, ultimo comma, aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

In particolare, come da disposizioni del Ministero dell'interno, l'ufficio comunale avrà apposto sulla tessera elettorale personale degli aventi titolo un timbro, di dimensioni ridotte, che circoscrive la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, seppure in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito": Detto timbro, recante in calce la sottoscrizione di un delegato del sindaco, si troverà collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto, oppure, laddove ciò non sia stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circoscrizioni e collegi elettorali".

Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che, a mente dell'art. 56, comma 1, del testo unico n. 361 e successive modificazioni, deve essere rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali.

Il certificato medico deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore (art. 56, comma 2, del testo unico n. 361).

Pertanto, a norma delle disposizioni introdotte dall'art. 55, l'elettore che si presenti nella sezione per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.

Il Consiglio di Stato ha recentemente affermato, in un contenzioso relativo ad elezioni amministrative, che non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia adottata dall'elettore, infatti, è funzionale all'esercizio dei poteri spettanti al presidente del seggio, il quale, ai fini di tale esercizio, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni "fino a disattendere la certificazione esibita allorché sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati". Conseguentemente, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del "motivo specifico" per cui l'elettore fisicamente impedito o handicappato è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione "infermità" eventualmente riportata nel certificato medico.

II. — Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, già Direzione Generale dei Servizi Civili), a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria «*ciechi civili*» e sia riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07.

Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.

In tal caso il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento sull'effettiva sussistenza dell'impedimento, mentre dovrà verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria ed il numero di codice che attesti la cecità.

III. — Per quanto concerne l'esatta interpretazione della generica espressione contenuta nel suddetto art. 55: «o da altro impedimento di analoga gravità», qualora l'elettore interessato non esibisca l'apposita certificazione medica, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose pronunce concernenti analoga situazione verificatasi durante le elezioni amministrative, tra le quali la decisione della quinta sezione n. 505 del 6 giugno 1990, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità; amputazione delle mani; paralisi) le quali, di per sé, consentono l'ammissione al voto assistito.

L'impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l'ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscano su tali capacità ma che riguardino la sfera psichica dell'elettore.

È da ritenere che gli handicap di natura psichica abbiano rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorché la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

La norma — ha affermato il predetto Consiglio — impone al presidente del seggio di verbalizzare soltanto il motivo che impedisca all'elettore di esprimere da solo e personalmente il voto e non anche l'*iter* logico seguito nella determinazione di consentire l'aiuto dell'accompagnatore.

In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l'elettore al voto assistito, fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle mani e di paralisi, si richiede che il presidente del seggio accerti l'effettiva sussistenza dell'impedimento — per la sua evidenza oppure per diretta conoscenza o notorietà — e indichi nel verbale lo specifico motivo per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'accompagnatore.

Su quanto precede si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio ai fini di una puntuale ed esatta osservanza.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito.

IV. — Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art. 55, terzo comma, del testo unico n. 361 ed art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente: «Accompagnatore (data) (sigla del presidente)», senza apporre il bollo della sezione.

V. - Il presidente, prima di consegnare le schede, deve:

a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;

b) accertarsi, con apposita interpellazione, se l'elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e se conosca il suo nome e cognome.

Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota **nel verbale**, nel quale occorre riportare anche il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (art. 55, quinto comma, dell'anzidetto testo unico).

VI. — Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

Viceversa, nel caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale, dovranno riportarsi nel verbale solo il numero della tessera stessa (all'interno della colonna relativa al "motivo specifico" per cui l'elettore è stato autorizzato a votare mediante un accompagnatore) nonché i nominativi dell'elettore, con il numero di iscrizione elettorale, e dell'accompagnatore.

§ 58. — Caso in cui si presenti a votare un elettore portatore di handicap.

L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contiene alcune norme per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempreché gli stessi non possano esercitare autonomamente il diritto di voto.

Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica quando la rispettiva condizione comporti, ad un tempo, una menomazione fisica che non incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Per le modalità di ammissione al voto dei predetti elettori si richiamano le istruzioni contenute nel paragrafo precedente.

§ 59. — Caso in cui si presenti a votare nella sezione un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco.

Il presidente — prima di consegnare le schede all'elettore che, a norma dell'art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361, si presenti a votare munito di una sentenza che lo dichiari elettore del Comune, o che sia ammesso al voto in base ad attestazione del sindaco rilasciata a norma dell'art. 32-bis del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, come aggiunto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 — deve:

a) prendere visione della sentenza o dell'attestazione anzidetta;

b) far prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;

c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato» nonché la propria firma e il bollo dell'ufficio, per impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in un'altra sezione dello stesso Comune.

Se l'elettore venga ammesso a votare munito dell'attestazione del sindaco, l'elettore stesso potrà esercitare il diritto di voto esclusivamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima (art. 3 della legge n. 40).

Le schede che il presidente consegna a detto elettore devono essere prelevate da quelle autenticate.

Occorre avvertire a questo proposito che l'elettore non risulta iscritto nelle liste della sezione e che non è stata autenticata per lui alcuna scheda.

Pertanto, ogni volta che ad un elettore non iscritto nelle liste della sezione sia consegnata, per ciascun referendum, una scheda autenticata, il presidente la deve sostituire immediatamente con altra scheda da prelevare dal corrispondente plico delle schede residue [*Busta n. 5 (Ref./A)*] e firmata da uno scrutatore, bollata dal presidente e da questi introdotta nell'apposita scatola in cui sono collocate le schede autenticate per ciascun referendum.

Nessuna scheda in più, viceversa, deve essere autenticata per gli elettori muniti di attestato sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 del D.P.R. n. 299/00), perché per essi, in quanto già iscritti nelle liste degli elettori della sezione, è già stata autenticata una scheda per ciascun referendum il sabato pomeriggio.

§ 60. — Caso in cui votano nella sezione gli elettori indicati nell'art. 48 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (presidente del seggio; scrutatori; segretario; rappresentanti dei partiti o gruppi politici; rappresentanti dei promotori dei referendum; ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico).

L'art. 48 del testo unico n. 361 e successive modificazioni stabilisce che il presidente del seggio, gli scrutatori, il segretario, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, i rappresentanti dei promotori dei referendum presso la sezione nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, votano nella sezione presso la quale prestano servizio anche se siano iscritti nelle liste di un altro Comune.

Per i componenti e per i rappresentanti non occorre alcuna specifica annotazione relativa all'identificazione poiché si tratta di elettori già identificati. In ogni caso essi debbono esibire la tessera elettorale (art. 1, comma 2, del decreto

del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) sulla quale debbono essere apposti il timbro della sezione e la data in cui si svolge la consultazione, mentre il numero della tessera elettorale viene annotato nell'apposito registro (paragrafo 51).

Le agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto previste dall'art. 48 per gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono da ritenersi applicabili anche nei confronti dei funzionari di Pubblica Sicurezza e, in genere, degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Le stesse agevolazioni ex art. 48 sono altresì applicabili ai militari comandati in servizio di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 1489 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ("Codice dell'ordinamento militare").

Il presidente, prima di consegnare le schede agli elettori di cui sopra, deve far prendere nota delle loro generalità nell'apposito paragrafo del verbale.

Le schede consegnate agli interessati devono di volta in volta essere sostituite nei modi indicati nel paragrafo 59.

I nomi di tali elettori debbono essere aggiunti in calce alla lista degli elettori della sezione (art. 48, secondo comma, del testo unico n. 361).

§ 61. — Caso in cui si presentino a votare nella sezione gli elettori di cui all'art. 49 del testo unico n. 361 e successive modificazioni (militari delle Forze armate; appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato; appartenenti alle Forze di polizia; appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).

A norma dell'art. 49 del testo unico n. 361 e successive modificazioni i militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio. Analoga norma è contenuta, per il personale militare, nell'art. 1490 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ("Codice dell'ordinamento militare").

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione, in soprannumero rispetto agli elettori iscritti nella relativa lista e con *precedenza* su di essi, previa esibizione della tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299) rilasciata dal Comune nelle cui liste risultano compresi.

I militari non possono recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali (art. 49, terzo comma, del testo unico n. 361 e successive modificazioni).

A cura del presidente i loro nominativi sono iscritti in una lista elettorale aggiunta [*modello n. 20 (Ref.)/m e n. 20 (Ref.)/f*]; essi sono quindi ammessi a votare previa identificazione personale, sempreché non siano già iscritti nella lista della sezione nella quale si presentano.

Per evitare abusi o irregolarità da parte di elementi estranei alle Forze armate, a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato ed alla Polizia di Stato, sono state impartite disposizioni affinché i comandanti di reparto predispongano un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente presta servizio militare nel (reparto), di stanza nel Comune di , apponendovi la propria firma ed il bollo del comando.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, l'annotazione porterà, inoltre, l'indicazione del Comune in cui sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.), i quali si trovino fuori della sede del Corpo ma non nel Comune nelle cui liste sono iscritti, potranno essere ammessi a votare nel Comune nel quale si trovano. In tal caso non occorrerà alcuna dichiarazione, ma sarà sufficiente a dimostrare il diritto predetto il foglio di licenza o un documento equivalente già in possesso dei militari di cui trattasi.

Per agevolare l'identificazione dell'elettore è stato disposto che i Comandi militari o i Corpi interessati rilascino ai propri dipendenti, sprovvisti della carta di identità o di un altro valido documento di identificazione e che fossero privi anche del «tesserino» senza fotografia rilasciato dal reparto, un foglio recante le generalità dei dipendenti stessi, controfirmato dal comandante che ha formulato la dichiarazione nella quale viene attestato il luogo in cui il dipendente presta servizio.

Anche le schede che vengono consegnate agli elettori contemplati nel presente paragrafo, non iscritti nelle normali liste della sezione, devono essere sostituite di volta in volta con la procedura indicata nel paragrafo 59.

§ 62. — Caso in cui si presentino a votare nella sezione i naviganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco (art. 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).

I naviganti (marittimi e aviatori) che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nel comune in cui si trovino per motivi di imbarco votano in qualsiasi sezione del comune stesso.

A cura del presidente i loro nominativi sono iscritti nella medesima lista elettorale aggiunta [*mod. n. 20 (Ref.)/m e n. 20 (Ref.)/f*] in cui viene presa nota dei militari che votano nella sezione.

I marittimi o gli aviatori, per essere ammessi al voto, debbono presentare la tessera elettorale (art. 1, comma 2, del decreto n. 299) e i documenti indicati nel paragrafo 49 (III, n. 6, a pagina 49).

Le schede di votazione occorrenti per gli elettori di cui al presente paragrafo sono sostituite nel modo indicato nel paragrafo 59.

§ 63. — Caso in cui votano nella sezione elettori non deambulanti.

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale allestita in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione della tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299) e di un'attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di una copia autentica della patente di guida speciale purché, dalla documentazione esibita, risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Il presidente, prima di consegnare le schede a tali elettori, deve:

a) accertarsi che l'elettore non deambulante sia in possesso della tessera elettorale e della prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, ed attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale;

b) far prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore non deambulante, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore non deambulante nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori (paragrafo 27).

Le schede consegnate agli elettori di cui trattasi devono essere prelevate e sostituite di volta in volta nei modi indicati nel paragrafo 59.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale (art. 1, comma 5, della legge n. 15).

I nomi di detti elettori debbono essere aggiunti in calce alla lista degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione (art. 1, comma 4, della legge n. 15).

§ 64. — Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente sia deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriori.

Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli, relativa ad uno o più referendum, sia deteriorata, può chiederne al presidente un'altra contro restituzione di quella deteriorata (art. 63 del testo unico n. 361).

L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda quando lui stesso abbia causato il deterioramento.

Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «scheda deteriorata», vi aggiunge la sua firma e la ripone, distintamente per ciascun referendum, nella *Busta n. 8 (Ref.)/E*.

All'elettore che abbia restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra prelevata dalla scatola nella quale sono custodite le schede autenticate, previa annotazione, nella lista degli elettori della sezione accanto al nome dell'elettore stesso, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

La scheda deve essere subito sostituita con un'altra, che deve essere prelevata da quelle residue [*Busta n. 5 (Ref.)/A*] del referendum cui si riferisce, firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente.

§ 65. — Caso in cui l'elettore non vota nella cabina.

Il caso dell'elettore che non vota nella cabina è disciplinato dall'art. 62 del testo unico n. 361: la scheda o le schede sono annullata ed incluse, distintamente per ciascun referendum, nella *Busta n. 8 (Ref.)/E* per essere allegate al verbale.

L'elettore che non abbia votato nella cabina non è più ammesso al voto.

Al caso di cui al presente paragrafo e, quindi, alla relativa previsione normativa ex art. 62 del testo unico n. 361/1957, deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore, avendo introdotto all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96 (paragrafo 54), venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto tutelato dalle norme innanzi citate.

In tale eventualità, in particolare, le schede di voto dovranno comunque essere annullate, che siano state o meno già votate, e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro delle schede stesse, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio.

Di quanto accaduto, dovrà darsi idoneo resoconto nel verbale.

§ 66. — Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto.

Il caso dell'elettore che indugia artificiosamente nell'espressione del voto è disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 44 del testo unico n. 361.

La valutazione dell'intenzionalità dell'indugio deve essere compiuta dal presidente tenendo presente il tempo che occorre per esprimere il voto relativo ai quesiti referendari. Non è ammissibile che tali operazioni si prolunghino più dello stretto necessario, con l'eventuale effetto di ritardare la votazione degli altri elettori.

Le schede restituite dall'elettore senza alcuna espressione di voto devono essere annullate. In sostituzione di ognuna di esse verrà subito introdotta, nella corrispondente scatola, una scheda prelevata dal plico di quelle residue ed autenticata.

Accanto al nome dell'elettore sarà fatta apposita annotazione.

L'elettore di cui trattasi sarà riammesso a votare soltanto dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti.

Le schede annullate sono inserite, distintamente per ciascun referendum, nella *Busta n. 8 (Ref.)/E*.

Di ciò deve essere dato atto nel verbale.

§ 67. — Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione ovvero della firma dello scrutatore.

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna; deve essere invece vidimata immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al verbale nel quale deve essere anche annotato il nome dell'elettore. Si deve prendere nota di ciò anche nella lista sezionale, a fianco del nome dell'elettore, *che non può più votare*, ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate (art. 58, quinto comma, ed art. 67, primo comma, n. 3, del testo unico n. 361).

Le schede di cui trattasi sono custodite, distintamente per ciascun referendum, dal presidente nella *Busta n. 8 (Ref.)/E*.

Il presidente vedrà se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda: in tal caso denuncerà l'elettore ai sensi dell'art. 100, secondo comma, del testo unico anzidetto.

§ 68. — Caso in cui l'elettore non restituisca le schede consegnategli dal presidente.

Dell'omessa restituzione delle schede deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore (art. 58, quinto comma, del testo unico n. 361).

Analoga annotazione deve essere fatta nella lista sezionale, accanto al nome dell'elettore, per poterne tenere conto quando sarà riscontrato il numero dei votanti con il numero delle schede autenticate per il corrispondente referendum (art. 67, primo comma, n. 3, del testo unico n. 361).

§ 69. — Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita utilizzata per l'espressione del voto.

Anche della mancata restituzione della matita dovrà farsi speciale menzione nel verbale dell'ufficio di sezione con l'indicazione del nome dell'elettore.

Il presidente avrà cura di denunciare all'autorità giudiziaria gli elettori di cui al precedente ed al presente paragrafo, per far applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 110 del testo unico n. 361.

CAPITOLO XV
VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 70. — Operazioni di votazione compiute nell'ufficio di sezione istituito nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto ("sezione ospedaliera"), a norma dell'art. 52 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Per lo svolgimento delle operazioni di votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura vale quanto è stato illustrato nei paragrafi precedenti.

Gli elettori iscritti nelle liste delle sezioni ospedaliere votano previa esibizione della tessera elettorale (art. 1, comma 2, del decreto n. 299).

Gli elettori ammessi a votare nella sezione ospedaliera in base all'art. 51 del testo unico n. 361, per votare, debbono esibire la tessera elettorale e l'attestazione di cui al terzo comma, lettera *b*), dell'anzidetto art. 51.

L'attestazione deve essere allegata dal presidente di seggio al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali di coloro che votano nella sezione (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2000, n. 299).

Nel paragrafo 25 (III, lettera *a*, a pagina 24) si è precisato che il sindaco, per le sezioni ospedaliere, deve consegnare, oltre agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni dell'ufficio di sezione, anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione medesima ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361.

Se dovesse presentarsi, per esercitare il voto, un elettore non compreso nel predetto elenco, il presidente dovrà senz'altro ammetterlo al voto, perché l'elenco non è prescritto dalla legge ma è consigliato dal Ministero dell'Interno per agevolare il compito degli uffici di sezione.

Solo se nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente potrà disporre, prima di ammettere l'elettore al voto, che venga accertato se l'elettore stesso sia compreso nell'elenco di un'altra sezione.

Le schede da consegnare all'elettore di cui trattasi dovranno essere prelevate da quelle già autenticate e dovranno essere sostituite con le modalità indicate nel paragrafo 59.

Gli elettori che votano nelle sezioni ospedaliere ai sensi dell'art. 51 del citato testo unico sono iscritti, all'atto della votazione, a cura del presidente, nella lista degli elettori della sezione.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate le apposite liste elettorali aggiunte [*modelli n. 21 (Ref.)/m e n. 21 (Ref.)/f*] per la votazione dei ricoverati nei luoghi di cura, nelle quali, quando si debba votare per più di un referendum, a fianco del nome dell'elettore, dovrà essere fatta annotazione delle schede che l'elettore medesimo NON abbia inteso ritirare.

A tal fine, il presidente farà prendere nota della relativa astensione dal voto con un semplice riferimento al numero d'ordine del referendum o dei referendum corrispondenti, come risultanti dal numero apposto sulla parte esterna delle schede.

Il numero delle tessere elettorali dei votanti viene annotato, a cura di uno scrutatore, sull'apposito registro.

Per la raccolta del voto degli ammalati impossibilitati a muoversi provvederà il seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136 (paragrafo 73).

§ 71. — Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto. - Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte dell'ufficio distaccato della sezione, a norma dell'art. 53 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

I. — Come già detto (paragrafo 29, a pagina 29, e paragrafo 35, a pagina 36), il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto viene raccolto personalmente dal presidente della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura.

A tale scopo, in base all'art. 53 del testo unico n. 361 ed all'art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, il presidente della sezione, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura, dopo aver costituito l'ufficio distaccato della sezione — che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore designato dalla sorte e dal segretario del seggio — si recherà presso l'istituto o gli istituti di cura medesimi per raccogliere il voto degli elettori ivi ricoverati.

Poiché le operazioni di votazione presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno assunte dal vicepresidente mentre quelle di segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore all'atto della costituzione dell'ufficio distaccato (*nelle sezioni di cui trattasi il numero degli scrutatori è aumentato a quattro: art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199*).

I rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori dei referendum presso la sezione, che ne facciano richiesta, possono essere presenti alla raccolta del voto degli elettori ricoverati negli anzidetti istituti.

II. — Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori ricoverati, maggiorato del 10% per ciascun referendum, saranno recate nell'apposita *Busta Os/1 (Ref.)*.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, per la suddivisione delle schede autenticate relative a ciascuno di essi, dovrà farsi uso di apposite fascette con l'indicazione del referendum cui le schede stesse si riferiscono.

Dopo l'espressione del voto, le schede votate saranno invece immesse, debitamente piegate e separate mediante appositi pacchetti per ciascun referendum, in un'altra busta [Os/2 (Ref.)] per essere riportate nella sezione ed immesse nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato nel luogo di cura.

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con meno di 100 posti-letto, le schede autenticate e quelle votate debbono essere poste in buste separate per ogni luogo di cura.

III. — Il presidente, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto (paragrafo 25, III, lettera *a*) nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, ecc.).

Il presidente porterà con sé anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per apporre il bollo della sezione sulla tessera elettorale degli elettori ricoverati nel luogo di cura, all'interno di uno degli spazi predisposti per la certificazione del voto.

Per quanto riguarda gli elenchi dei degenti ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni previste dall'art. 51, terzo comma, lettera *b*, del testo unico n. 361, si richiama quanto è stato fatto presente nel paragrafo precedente a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota dell'elettore che vota nel luogo di cura nell'apposita lista elettorale aggiunta [*mod. n. 21 (Ref.)/m e mod. n. 21 (Ref.)/f*], indicando anche, quando si debba votare per più referendum, la scheda o le schede che l'elettore NON abbia inteso ritirare.

A tal fine, il presidente farà prendere nota della relativa astensione dal voto con un semplice riferimento al numero d'ordine del referendum o dei referendum corrispondenti, come risultanti dal numero apposto sulla parte esterna delle schede.

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con meno di 100 posti-letto, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista elettorale aggiunta.

Lo scrutatore annota, nell'apposito registro per la raccolta del voto degli elettori ricoverati, il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di cura.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura con meno di 100 posti-letto assegnati alla medesima sezione, saranno compilati, in duplice copia, distinti verbali [*modello n. 15 (Ref.)*].

§ 72. — Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. - Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte del seggio speciale, a norma dell'art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

I. — Come accennato nei paragrafi 30 e 36, il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9, primo comma, della legge n. 136. Come pure detto, il seggio speciale operante presso ospedali o case di cura può essere altresì incaricato della raccolta del voto presso l'abitazione, ubicata nelle vicinanze degli stessi ospedali e case di cura, degli elettori ammessi al voto domiciliare in ragione di particolari condizioni di infermità.

Allo scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il luogo di cura stesso (nonché al domicilio degli elettori eventualmente interessati) accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale nonché dai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori dei referendum che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

II. — Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori degenti maggiorato del 10% per ciascun referendum, saranno recate nella apposita *Busta Os/1/Ref.*

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, per la suddivisione delle schede autenticate relative a ciascuno di essi, dovrà farsi uso di apposite fascette con l'indicazione del referendum cui le schede stesse si riferiscono.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate e separate mediante appositi pacchetti per ogni referendum, in un'altra busta [*Busta Os/2 (Ref.)*] per essere riportate nella sezione ed immesse nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di cura.

III. — Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto (paragrafo 25, III, lettera *a*) nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, ecc.).

Al presidente del seggio speciale verrà consegnato anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per apporre il bollo della sezione sulla tessera elettorale degli elettori ricoverati nel luogo di cura, all'interno di uno degli spazi predisposti per la certificazione del voto.

Per quanto riguarda gli elenchi dei degenti ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni previste dall'art. 51, terzo comma, lettera *b*, del testo unico n. 361, si richiama il paragrafo 70 (pagina 66) a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, distintamente per referendum, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una busta contenuta nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di cura nell'apposita lista elettorale aggiunta [*mod. n. 21 (Ref.)/m e mod. n. 21 (Ref.)/f*], indicando pure, quando si debba votare per più di un referendum, la scheda o le schede che l'elettore stesso NON abbia inteso ritirare.

A tal fine, il presidente farà prendere nota della relativa astensione dal voto con un semplice riferimento al numero d'ordine del referendum o dei referendum corrispondenti, come risultanti dal numero apposto sulla parte esterna delle schede.

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista elettorale aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, assegnati alla medesima sezione, saranno compilati, in duplice copia, distinti verbali [*modello n. 16 (Ref.)*].

Si tenga, inoltre, presente che il verbale di cui trattasi è stato predisposto per la raccolta del voto dei degenti in un'unica soluzione.

IV. — A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura (o al domicilio degli elettori) e cessano appena le schede votate dai relativi elettori saranno portate nella sede della sezione per essere immediatamente introdotte nelle rispettive urne destinate a contenere le schede votate, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta.

Nessun'altra funzione dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione [*modello n. 13 (Ref.)*] dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale si sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

§ 73. — Operazioni di votazione, nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto, per la raccolta del voto presso il capezzale degli elettori ivi ricoverati che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera. - Seggio speciale previsto dall'art. 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

I. — Come accennato nei paragrafi 30, 36 e 70 (pagine 30, 36 e 66), il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, i quali a giudizio della direzione sanitaria siano impossibilitati a muoversi e quindi a recarsi presso la sezione ospedaliera, viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9, nono comma, della legge n. 136 direttamente al capezzale dei degenti.

A tale scopo il presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il capezzale dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale nonché dai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori dei referendum che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Il presidente del seggio speciale adotterà tutti gli accorgimenti intesi a garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto da parte degli elettori degenti.

II. — Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina maggiorato del 10% per ciascun referendum, saranno recate nella apposita *Busta Os/1 (Ref.)*.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, per la suddivisione delle schede autenticate relative a ciascuno di essi, dovrà farsi uso di apposite fascette con l'indicazione del referendum cui le schede stesse si riferiscono.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate e separate mediante appositi pacchetti per ogni referendum, in un'altra busta [*Busta Os/2 (Ref.)*] per essere riportate nella sezione ed immesse nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti impossibilitati a recarsi nella cabina che hanno votato.

III. — I presidenti, oltre alle schede, recheranno con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, ecc.).

Al presidente del seggio speciale verrà consegnato anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per apporre il bollo della sezione sulla tessera elettorale degli elettori ricoverati nel luogo di cura, all'interno di uno degli spazi predisposti per la certificazione del voto.

Per quanto riguarda gli elenchi dei degenti ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni previste dall'art. 51, terzo comma, lettera *b*, del testo unico n. 361, si richiama il paragrafo 70 (pagina 66) a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, distintamente per referendum, dovranno essere conservate in apposito plico (per il quale potrà essere usata una busta contenuta nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota del nome dell'elettore che vota nell'apposita lista elettorale aggiunta [*mod. n. 21 (Ref.)/m e mod. n. 21 (Ref.)/f*], indicando la scheda o le schede che l'elettore NON abbia inteso ritirare.

A tal fine, il presidente farà prendere nota della relativa astensione dal voto con un semplice riferimento al numero d'ordine del referendum o dei referendum corrispondenti, come risultanti dal numero apposto sulla parte esterna delle schede.

Per l'attestazione delle operazioni svolte dal seggio speciale, sarà compilato in duplice copia, apposito verbale [*modello n. 17 (Ref.)*].

IV. — A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura e cessano appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione per essere immediatamente introdotte nelle rispettive urne destinate a contenere le schede votate, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta.

Nessun'altra funzione dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione [*modello n. 13 (Ref.)*] dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale si sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

CAPITOLO XVI
VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 74. — **Votazione dei detenuti.**

L'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ha riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale il diritto di prendere parte alla votazione per i referendum.

L'anzidetta categoria di elettori, per poter esercitare il diritto di voto con le modalità illustrate nel paragrafo seguente, deve esibire la tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299) e l'attestazione di cui al predetto art. 8, terzo comma, lettera *b*). Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato nel luogo di detenzione (art. 13 del D.P.R. n. 299).

§ 75. — **Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva. — Raccolta del voto degli elettori presenti da parte del seggio speciale a norma degli articoli 8 e 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.**

I. — Come già accennato nei paragrafi 30 e 36 (pagine 30 e 36), il voto dei detenuti che hanno diritto di votare viene raccolto nel luogo di detenzione e di custodia preventiva durante le ore in cui è aperta la votazione dal seggio speciale previsto dall'art. 9, primo comma, della legge n. 136.

A tale scopo, il presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione del luogo di detenzione, si recherà presso il luogo di detenzione stesso accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale nonché dai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

II. — Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto ivi esistenti maggiorato del 10% per ciascun referendum, saranno recate nell'apposita *Busta D/1 Ref.*

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, per la suddivisione delle schede autenticate relative a ciascuno di essi, dovrà farsi uso di apposite fascette con l'indicazione del referendum cui le schede stesse si riferiscono.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate e separate mediante appositi pacchetti per ogni referendum, in un'altra busta [*Busta D/2 Ref.*] per essere riportate nella sezione ed immesse nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori detenuti che hanno votato.

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate, sempre distinte per ogni referendum, in buste separate per ogni luogo di detenzione.

III. — Il presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei detenuti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, ecc.).

Al presidente del seggio speciale verrà consegnato anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per apporre il bollo della sezione sulla tessera elettorale degli elettori presenti nel luogo di detenzione, all'interno di uno degli spazi predisposti per la certificazione del voto.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione e le attestazioni previste dall'art. 8, terzo comma, lettera *b*, della legge 23 aprile 1976, n. 136, si richiama il paragrafo 70 a proposito degli elenchi degli elettori ammessi a votare nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, distintamente per referendum, dovranno essere conservate in appositi plichi (per i quali potranno essere usate le buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nell'apposita lista elettorale aggiunta [*modello n. 22 (Ref.)/m e modello n. 22 (Ref.)/f*], indicando, quando si debba votare per più di un referendum, la scheda o le schede che l'elettore NON abbia inteso ritirare.

A tal fine, il presidente farà prendere nota della relativa astensione dal voto con un semplice riferimento al numero d'ordine del referendum o dei referendum corrispondenti, come risultanti dal numero apposto sulla parte esterna delle schede.

Se alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista elettorale aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di detenzione assegnati alla medesima sezione saranno compilati, in duplice copia, distinti verbali [*modello n. 18 (Ref.)*], nei quali si darà conto delle operazioni di voto per tutti i referendum in contemporaneo svolgimento.

IV. — A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei detenuti aventi diritto al voto nel predetto luogo di detenzione e cessano appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione per essere immediatamente introdotte nelle rispettive urne destinate a contenere le schede votate, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta.

Nessun'altra funzione dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione [*modello n. 13 (Ref.)*] dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale si sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

CAPITOLO XVII
VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 76. — Elettori in particolari condizioni di infermità. – Domanda di ammissione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti del sindaco del comune.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano", possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, facendo pervenire apposita dichiarazione di volontà in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo, anche qualora tale dimora sia ubicata presso un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 1, comma 2, decreto-legge n. 1/2006).

Alla domanda vanno allegati idoneo certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale, e copia della tessera elettorale.

Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'apposita annotazione del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, una volta verificata la regolarità e completezza della documentazione, dispongono l'ammissione dell'elettore al voto domiciliare, includendolo in determinati elenchi, di cui subito si dirà, e rilasciando all'elettore una attestazione dell'avvenuta inclusione in tali elenchi.

In particolare, i sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune del territorio nazionale, **entro il settimo giorno** antecedente la data della votazione, comunicano al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione per ogni elettore di nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora.

§ 77. — Predisposizione da parte del sindaco del comune degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare.

Poiché, come detto, la legge prevede sia il caso in cui l'elettore voti a domicilio nell'ambito territoriale della propria sezione di iscrizione, sia quello in cui voti in una sezione dello stesso comune diversa da quella di iscrizione oppure in un altro comune, a seconda dei casi, pertanto, i sindaci formano, per ogni sezione elettorale, distinti elenchi come di seguito specificato:

- elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio nell'ambito della stessa sezione di iscrizione;

- elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni;

- elenco degli elettori che votano a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni.

In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimora, con eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi vengono consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

§ 78. — Consegna ai presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e di un bollo di sezione in più. — Annotazioni nelle liste sezionali. — Autenticazione delle schede.

Come già accennato, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, i sindaci dei comuni devono consegnare ai presidenti degli uffici elettorali di sezione gli elenchi di cui si è fatto cenno.

Ai presidenti stessi, unitamente al materiale per il funzionamento ordinario del seggio, andrà consegnato, per le specifiche esigenze della raccolta del voto a domicilio, un bollo di sezione in più, con il quale certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

Nella seduta pomeridiana del giorno stesso che precede le votazioni, i presidenti degli uffici elettorali di sezione provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;

b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;

c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

Dovrà altresì, conseguentemente, provvedersi all'autenticazione di un numero di schede di voto pari al numero degli iscritti della sezione, detratto il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) e aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

§ 79. — Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione.

Il voto viene raccolto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione con l'assistenza di uno degli scrutatori dell'ufficio stesso, designato con sorteggio, e del segretario. Trovano pertanto applicazione, di massima, le disposizioni previste per le operazioni dell'ufficio distaccato di sezione, di cui al paragrafo 71. In particolare, nelle sezioni dove deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di votazione presso la sede del seggio dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno ivi assunte dal vicepresidente dell'Ufficio elettorale di sezione, mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'Ufficio distaccato.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum che ne facciano richiesta al presidente del seggio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.

È pertanto opportuno che il presidente dell'ufficio elettorale di sezione decida anzitempo, sia pure orientativamente, l'orario in cui si recherà al domicilio degli elettori interessati, scegliendo, ovviamente, quello di presumibile minore affluenza presso la sede del seggio da parte degli altri elettori e, laddove il medesimo ufficio distaccato debba recarsi presso luoghi di cura ubicati nell'ambito del territorio della sezione, provvedendo congiuntamente ai relativi adempimenti.

Il voto a domicilio può essere altresì raccolto, su provvedimento della competente commissione elettorale circondariale adottato su proposta dell'ufficio elettorale comunale, dal seggio speciale che operi presso un ospedale o una casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni degli elettori interessati. Le modalità di raccolta sono ovviamente le medesime previste per gli uffici distaccati di sezioni normali, come richiamate nel presente Capitolo.

§ 80. — Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare. - Custodia delle schede autenticate e di quelle votate o ritirate.

Il presidente, oltre alle schede di votazione, recherà con sé gli appositi elenchi degli ammessi al voto domiciliare come predisposti dai comuni, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (un congruo numero di matite copiative; i verbali; il timbro della sezione assegnato in più per le esigenze dell'ufficio distaccato; ecc.).

Le schede autenticate per la votazione, in numero corrispondente, per ciascun referendum, a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata, saranno recate in apposita busta [(Busta Voto domiciliare n. 1(REF)].

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece raccolte e custodite, debitamente piegate e separate per ogni referendum, in apposita altra busta [Busta Voto domiciliare n. 2 (REF)], per essere poi riportate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione, e quivi immediatamente immesse, per ciascun referendum, nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio.

Le schede deteriorate, e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio), per essere, poi, unite alle analoghe schede esistenti nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione.

§ 81. — Annotazione sugli elenchi degli ammessi al voto domiciliare dell'espressione del voto e del numero della tessera elettorale. - Trattenimento da parte degli interessati delle attestazioni rilasciate dal comune.

A fianco dei nominativi riportati negli appositi elenchi, deve prendersi nota se il voto sia stato eventualmente espresso solo per uno o per alcuni dei referendum o per una o più di altre consultazioni contemporaneamente in svolgimento

Deve altresì prendersi nota del numero della tessera elettorale dell'elettore votante.

Sulla stessa tessera elettorale, all'interno dell'apposito spazio, deve certificarsi col bollo dell'ufficio di sezione e la data l'avvenuta espressione del voto.

Le attestazioni trasmesse agli interessati dai comuni di rispettiva iscrizione elettorale, concernenti l'avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, per fini di semplificazione del procedimento, potranno essere trattenute dagli elettori.

§ 82. — Annotazioni nelle liste sezionali. - Trascrizione nel registro del numero della tessera elettorale. - Verbalizzazione. - Custodia degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare.

I nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio da una sezione diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce alla lista sezionale, e di essi viene presa nota nell'apposito verbale da fornire a ciascun seggio. In calce al registro, maschile e femminile, per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti iscritti nelle liste sezionali viene presa annotazione del numero della tessera elettorale anche dei predetti elettori ammessi al voto domiciliare.

Parimenti, sono registrati nel medesimo verbale i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione, annotandosi la particolare modalità di voto a fianco del rispettivo nominativo sulla lista sezionale e prendendosi nota altresì nell'anzidetto registro, maschile e femminile, dei corrispondenti numeri di tessera elettorale.

Viene pure preso nota nel verbale dei nominativi di coloro che esercitano il diritto di voto a domicilio avvalendosi dell'aiuto di un altro elettore, le cui generalità saranno registrate nello stesso verbale e sulla cui tessera elettorale sarà effettuata apposita annotazione.

A fianco, invece, dei nominativi degli iscritti ad una sezione che votano a domicilio nell'ambito territoriale e a cura di altre sezioni viene effettuata, sulle liste sezionali, corrispondente annotazione.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, come predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti di seggio, con le relative annotazioni, sono allegati alle liste sezionali e ad altri atti dell'ufficio di sezione [Busta n. 4 (REF)].

§ 83. — Garanzia della libertà e segretezza del voto e del diritto alla riservatezza dell'elettore.

Ai sensi della legge, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto "nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore".

In pari tempo, il presidente e gli altri componenti dei seggi nonché gli stessi rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum che chiedano di presenziare alla raccolta del voto a domicilio, dovranno garantire al massimo grado il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore stesso nell'assoluto rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute del medesimo.

CAPITOLO XVIII
 SOSPENSIONE DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 22 DELLA DOMENICA
 RIPRESA DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 7 DEL LUNEDI'
 CHIUSURA DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 15 DEL LUNEDI'

§ 84. — Operazioni di votazione sino alle ore 22 della domenica. — Sospensione della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del lunedì.

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22 del giorno di domenica (art. 64, primo comma, del testo unico n. 361). Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti elettori nei locali del seggio, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi sono stati annotati.

Qualora si siano formate, fuori dai locali del seggio, lunghe file di elettori in attesa di poter votare, il presidente disporrà, se necessario, che sia la Forza pubblica a regolare l'afflusso degli elettori presentatisi presso il seggio o sue pertinenze, per garantire a tutti i suddetti elettori la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sigilla le urne che contengono, per ciascun referendum, le schede votate e le scatole con le schede autenticate, richiude in un unico plico [Busta n. 3 (*Ref.*)] tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, il bollo della sezione e le matite utilizzate per esprimere il voto, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quelle di almeno due scrutatori e dei rappresentanti dei partiti o gruppi presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum che ne facciano richiesta.

Infine il presidente rinvia la votazione alle ore 7 del giorno successivo, lunedì, e, dopo la firma del verbale, fa sfollare la sala e procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrare.

In proposito si richiama il paragrafo 43 (pagina 40).

§ 85. — Riapertura della votazione alle ore 7 del lunedì. — Chiusura della votazione alle ore 15 del lunedì.

Alle ore 7 del lunedì il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione (art. 64-bis del testo unico n. 361).

Constatata l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala, nonché dei sigilli apposti alle urne che contengono le schede

votate ed alle scatole con le schede autenticate, nonché al plico sigillato contenente gli atti dell'ufficio [Busta n. 3 (*Ref.*)], il presidente apre il plico medesimo, la scatola con le schede autenticate e le fessure delle urne con le schede votate e fa riprendere le operazioni di votazione.

Tali operazioni devono proseguire sino alle ore 15 del lunedì. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi sono stati annotati.

Quindi il presidente dichiara chiusa la votazione.

CAPITOLO XIX
LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DA COMPIERE SUBITO DOPO LA
CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 86. — Sgombero del tavolo dell'ufficio di sezione dalle carte e dagli oggetti non più necessari. — Riscontro del numero degli elettori e dei votanti.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede subito a compiere le operazioni di riscontro della votazione stessa accertando il numero degli elettori della sezione nonché il numero dei votanti della sezione medesima quali risultano dalla lista degli elettori della sezione, dalla lista elettorale aggiunta dei militari e naviganti nonché dalle liste elettorali aggiunte per la votazione degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione (art. 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361), secondo le modalità previste dai seguenti paragrafi, dopo aver sgomberato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non più necessari.

In particolare si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite copiative che sono servite per la votazione, di controllare il loro numero e di custodirle personalmente.

§ 87. — Attestazione del numero degli elettori della sezione (solo nel caso di referendum abrogativi).

L'attestazione del numero complessivo degli elettori della sezione deve essere fatta soltanto qualora si svolgano referendum popolari abrogativi (ex art. 75 Cost.) o referendum per la modificazione territoriale delle regioni (ex art. 132 Cost.), con le modalità di seguito descritte.

Qualora, invece, abbia luogo un referendum costituzionale confermativo (ex art. 138 Cost.), il presidente dell'ufficio di sezione deve passare direttamente ad accertare il numero dei votanti nella sezione stessa, come illustrato nel paragrafo seguente.

I. — Il presidente dell'ufficio di sezione — prima di accertare il numero dei votanti per ogni referendum, secondo le modalità di cui al paragrafo successivo — deve attestare, nell'apposito paragrafo del verbale, il **NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ELETTORI DELLA SEZIONE**.

Infatti, a norma dell'art. 36, primo comma, della legge n. 352/1970, ai fini della validità dei referendum popolari abrogativi, l'Ufficio centrale per il referendum deve accertare prima di tutto se alla votazione abbia partecipato la

maggioranza degli aventi diritto; pertanto, si rende indispensabile conoscere, quando si svolgono uno o più referendum abrogativi, la consistenza del corpo elettorale in base ai dati contenuti nei verbali degli uffici di sezione.

II. — Il numero degli elettori è dato dal numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, autenticata dalla commissione elettorale circondariale, risultante dall'attestazione apposta in calce alla lista stessa, più il numero dei cittadini dichiarati elettori in base a sentenza o ad attestazione del sindaco.

Dal calcolo di cui sopra dovranno essere perciò escluse le categorie di elettori che non sono iscritti nella lista della sezione e che siano stati ammessi a votare, presso la sezione medesima, in base a particolari disposizioni di legge, cioè i componenti dell'ufficio di sezione; i rappresentanti, presso la sezione, dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori dei referendum; gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio presso il seggio; gli appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; i naviganti (marittimi e aviatori); i degenti in luoghi di cura; i detenuti aventi diritto al voto; gli ammessi al voto domiciliare aventi dimora nell'ambito territoriale della sezione; gli elettori non deambulanti di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Ai fini dell'attestazione del numero degli elettori della sezione, tali elettori saranno conteggiati dagli uffici delle sezioni nelle cui liste risultano rispettivamente iscritti.

Le predette categorie saranno invece tenute presenti soltanto per accertare il numero complessivo dei votanti per ogni referendum, come indicato nel paragrafo seguente.

§ 88. — Accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per ciascun referendum.

I. — Dopo aver attestato il numero degli elettori della sezione, l'ufficio di sezione provvede quindi a determinare, per ciascun referendum, IL NUMERO DI COLORO CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE (art. 67, primo comma, n. 2, del testo unico n. 361).

A tale scopo, il presidente accerta:

1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, i quali risultino aver votato. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda sia stata deposta nell'urna, si trova apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (art. 58, quarto comma, del testo unico n. 361) e che nelle liste medesime, quando si sia votato per più di un referendum, è stata presa nota degli elettori che si siano eventualmente astenuti dal voto per uno o più referendum, NON ritirando dal presidente la relativa scheda;

2) il numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza (art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361) o ad attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 32-*bis* del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, come aggiunto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40) (1);

3) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste degli elettori della sezione medesima (art. 1, comma 4, della legge n. 15);

4) il numero dei componenti dell'ufficio di sezione, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento presso la sezione, dei rappresentanti dei promotori dei referendum presso la sezione medesima nonché degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, iscritti in altre sezioni del Comune o in altri Comuni e che hanno votato nella sezione (art. 48 del testo unico n. 361);

5) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che hanno votato nella sezione in base all'art. 49 del testo unico n. 361 e successive modificazioni e che sono stati iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta [*modello n. 20 (Ref.)/m e n. 20 (Ref.)/f*], nella quale pure, quando si sia votato per più di un referendum, è stata presa nota degli elettori che si sono eventualmente astenuti dal voto per uno o più referendum, NON ritirando dal presidente la relativa scheda;

6) il numero dei naviganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco che hanno votato nella sezione in base all'art. 50 del testo unico anzidetto e che sono stati iscritti nella stessa lista di cui al n. 5;

7) il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali che sono stati ammessi al voto domiciliare indicando, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione e che hanno effettivamente votato (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modifiche).

I votanti di cui ai numeri 3, 4 e 7 devono risultare dalle annotazioni fatte in calce alla lista sezionale (art. 48, secondo comma, del testo unico n. 361, art. 1, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1).

II. — Il numero complessivo dei votanti della sezione risulterà dal totale dei gruppi sopra indicati: esso sarà distinto in maschi e femmine.

Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni alle quali siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, nelle sezioni cui siano assegnati luoghi di cura

(1) — Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella singola consultazione (art. 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299) in quanto gli elettori medesimi risultano già iscritti nelle liste degli elettori della sezione.

con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, nelle sezioni alle quali siano assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva, per l'accertamento del numero dei votanti dovranno naturalmente essere calcolati anche coloro che siano stati ammessi a votare nel luogo di detenzione o di ricovero ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361 e degli articoli 8 e 9 della legge n. 136.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista degli elettori della sezione o nelle apposite liste elettorali aggiunte.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, tale accertamento dovrà essere effettuato **DISTINTAMENTE PER CIASCUN REFERENDUM**, prendendone nota nell'apposito paragrafo del verbale.

III. — Accertato in tal modo il numero complessivo di coloro che hanno votato nella sezione per ciascun referendum e fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare il registro contenente i numeri della tessera elettorale di coloro che hanno votato.

L'entità complessiva delle tessere elettorali il cui numero sia stato annotato nel registro:

a) *aumentato* del numero degli elettori che sono stati ammessi a votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco (1),

b) *diminuito* del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato,

deve corrispondere al numero complessivo dei votanti risultante dal totale dei suddetti gruppi.

Tale operazione deve essere compiuta distintamente per ciascun referendum.

§ 89. — Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione utilizzate per la votazione.

Ultimati gli accertamenti di cui al precedente paragrafo, si procede alla formazione del plico contenente le liste per la votazione utilizzate nella sezione [*Busta n. 4 (Ref.)*].

Nella busta devono essere inserite:

a) le normali liste degli elettori della sezione;

b) le liste elettorali aggiunte [*modello n. 20 (Ref.)/m e n. 20 (Ref.)/f*] in cui è stata presa nota dei militari e dei naviganti (marittimi ed aviatori) che hanno votato nella sezione;

(1) — Invece, gli elettori che siano ammessi a votare nella sezione con un attestato rilasciato dal sindaco in sostituzione della tessera elettorale ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella singola consultazione (art. 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299) risultano già iscritti nelle liste degli elettori della sezione medesima.

c) per le sezioni ospedaliere, per le sezioni cui siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, per le sezioni alle quali siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, per le sezioni cui siano assegnati luoghi di detenzione, le liste elettorali aggiunte [*modelli 21 (Ref.)/m e 21 (Ref.)/f, 22 (Ref.)/m e 22 (Ref.)/f*] in cui sono stati iscritti, a cura del presidente, gli elettori che hanno votato nella sezione ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361 e degli articoli 8 e 9 della legge n. 136;

d) i distinti elenchi, predisposti dai comuni, recanti i nominativi degli elettori, iscritti nella sezione o iscritti in altra sezione, ammessi al voto domiciliare.

Le liste elettorali di cui alle lettere a), b) e c) devono essere state vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.

Sul plico appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i rappresentanti dei promotori dei referendum presso la sezione (art. 67, primo comma, n. 2, del testo unico n. 361).

Il plico viene sigillato e rimesso — contemporaneamente a quello contenente le schede avanzate ed i registri [*Busta n. 5 (Ref.)*] e prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune — al tribunale ovvero alla sezione distaccata del tribunale, che ne rilascia ricevuta (art. 7, primo comma, della legge n. 136).

§ 90. — Controllo delle schede residue. - Formazione e spedizione dei relativi plichi.

I. — L'ufficio di sezione procede poi, per ciascun referendum, al controllo delle schede autenticate rimaste nell'apposita scatola e non utilizzate per la votazione (art. 67, primo comma, n. 3, del testo unico n. 361).

Il numero di queste schede — aumentato del numero delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non abbiano votato — deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla sezione medesima ai sensi dell'art. 51 del testo unico n. 361, degli articoli 8 e 9 della legge n. 136 e dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, compresi negli elenchi consegnati dal sindaco al presidente della sezione, che non hanno votato.

Effettuato questo controllo, l'ufficio di sezione procede alla formazione della *Busta n. 5 (Ref.)* nella quale devono essere state incluse, a loro volta:

a) la *Busta n. 5 (Ref.)/A*, contenente le schede autenticate non utilizzate per la votazione e rimaste nella scatola nonché le schede rimaste non autenticate: i due gruppi di schede dovranno essere confezionati in due distinti pacchetti, suddivisi per referendum;

b) la *Busta n. 5 (Ref.)/B*, destinata a contenere i registri (maschile e femminile) per l'annotazione del numero delle tessere elettorali dei votanti [ivi compresi i modelli di registri eventualmente utilizzati per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura (Os./Ref.) o presenti in luoghi di detenzione (D./Ref.)] nonché i registri (maschile e femminile) per l'annotazione della presa in consegna e restituzione di telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Il predetto plico [*Busta n. 5 (Ref.)*] — unitamente al plico contenente le liste degli elettori della sezione [*Busta n. 4 (Ref.)*] e prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio — viene rimesso, per il tramite del Comune, al tribunale ovvero alla sezione distaccata del tribunale, che ne rilascia ricevuta (art. 7, primo comma, della legge n. 136).

II. — Le operazioni previste nei due precedenti paragrafi (accertamento del numero dei votanti nella sezione; formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione) e nel presente paragrafo devono essere eseguite nell'ordine indicato.

Del pimento di ciascuna di esse deve essere fatta menzione nel verbale (art. 67, ultimo comma, del testo unico n. 361).

PARTE QUARTA
LE OPERAZIONI DI SCRUTINO



CAPITOLO XX
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 91. — Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio.

Compiuti i riscontri di cui ai paragrafi 88 e 90 ed inviati al Comune i relativi plichi, per il loro successivo inoltro al tribunale ovvero alla sezione distaccata del tribunale, il presidente estrae a sorte il nome di uno degli scrutatori — compreso quello che svolge le funzioni di vicepresidente — che dovrà estrarre le schede dall'urna; quindi assegna ad un altro scrutatore il compito di registrare, insieme al segretario, i voti che man mano saranno rilevati dalle schede ed al terzo scrutatore quello di deporre la scheda il cui voto è stato spogliato nella relativa scatola.

A norma dell'art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361, per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di *almeno tre membri dell'ufficio di sezione*; la disposizione deve essere coordinata opportunamente con quelle relative allo scrutinio contenute nell'art. 68 e successive modificazioni.

In base a tali norme, per effettuare lo spoglio delle schede, è necessaria la presenza: del presidente; dello scrutatore designato con sorteggio, che estrae le schede dall'urna; di un altro scrutatore e del segretario che prendono nota, contemporaneamente ma separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio [*modello n. 23 (Ref.)*], dei voti validi attribuiti alla risposta affermativa e dei voti validi attribuiti alla risposta negativa per ciascun referendum, nonché dell'altro scrutatore che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme a quelle già scrutinate.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i rappresentanti dei promotori dei referendum presso la sezione nonché gli elettori della sezione.

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo 33 (pagina 34).

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, le operazioni di spoglio delle schede devono essere effettuate separatamente per ciascun referendum, secondo l'ordine numerico riportato sulla parte esterna della scheda corrispondente a quello in cui le richieste di referendum popolare abrogativo sono state depositate.

CAPITOLO XXI
TERMINI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 92. — Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio dell'ufficio di sezione debbono aver inizio appena sono state completate le operazioni di riscontro illustrate nei paragrafi precedenti e debbono svolgersi senza alcuna interruzione per essere ultimate entro le ore 14 del martedì, giorno successivo a quello di chiusura della votazione (art. 73, primo comma, del testo unico n. 361 e successive modificazioni).

§ 93. — Sospensione delle operazioni di scrutinio, eventualmente non completate entro le ore 14 del martedì.

Se per qualsiasi motivo le operazioni di scrutinio non possano essere compiute entro il predetto termine delle ore 14 del martedì, il presidente deve sospenderle (art. 73, secondo comma, del testo unico n. 361) ed applicare le disposizioni qui di seguito descritte.

Al fine di permettere agli Uffici provinciali per il referendum di completare le operazioni di scrutinio eventualmente non compiute dalle sezioni, utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

In tal caso, il presidente dell'ufficio di sezione deve procedere alla chiusura dell'urna o delle urne contenenti le schede non spogliate, nonché della scatola o delle scatole nelle quali sono state riposte le schede spogliate. Sulle urne e sulle scatole devono essere apposti cartelli sui quali devono essere indicati il Comune, la sezione e la scritta: «*Schede non spogliate*».

Il presidente, quindi, raccoglie in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni sospese.

Al plico sono apposte le indicazioni già prescritte per le urne e per le scatole nonché il bollo della sezione, le firme del presidente, quelle di almeno due scrutatori, il sigillo o le firme dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei rappresentanti dei promotori dei referendum che lo richiedano.

Il presidente, prima di chiudere il verbale, attesta nel medesimo i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.

Un esemplare del verbale, con le urne, le scatole ed il plico anzidetto, sarà recapitato, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del Comune, il quale provvederà al sollecito inoltro alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione per la consegna all'Ufficio provinciale per il referendum (art. 73 del testo unico n. 361 ed art. 7 della legge n. 136).

CAPITOLO XXII
OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 94. — Inizio dello scrutinio.

Il presidente, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio — da effettuarsi, in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, secondo l'ordine numerico riportato nella parte esterna delle schede - dovrà agitare, senza aprirle, le urne contenenti le schede votate affinché le schede stesse possano mescolarsi.

Dopo di che il presidente collocherà nuovamente le urne sul tavolo, le aprirà e procederà alle operazioni di spoglio.

§ 95. — Spoglio e registrazione dei voti.

I. — Per il procedimento di spoglio si osservano le norme dell'art. 68 del testo unico n. 361 e successive modificazioni.

II. — Lo scrutatore designato con sorteggio estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda, la spiega e la consegna al presidente.

Questi legge ad alta voce la risposta che è stata data al quesito referendario e passa la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio [*modello n. 23 (Ref.)*], del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ognuna delle due risposte.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna risposta.

Il terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale erano tolte le schede non usate.

III. — *Quando una scheda non contenga alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso, a cura del presidente, il timbro della sezione.*

È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nell'apposita scatola, dopo spogliato il voto.

Si richiama la particolare attenzione del presidente del seggio sull'art. 68, comma 6, del testo unico n. 361 e successive modificazioni, a norma del quale le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

IV. — Per agevolare i compiti del seggio nella verbalizzazione dei risultati delle operazioni di spoglio, nel verbale è stato riportato un gruppo di paragrafi che riflette l'ordine di dette operazioni.

Se si svolgono più referendum contemporaneamente, il gruppo di paragrafi viene ripetuto con l'indicazione, ogni volta, del referendum al quale si riferiscono.

§ 96. — Casi di nullità. — Schede bianche.

Per quanto concerne la valutazione dei voti, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 69 del testo unico n. 361, il quale stabilisce che *la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore* (1).

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi, in base al disposto dell'art. 70 (e dell'art. 58, secondo comma, secondo periodo) del testo unico n. 361/1957, diversi casi di nullità della scheda:

a) si ha nullità della scheda allorquando la stessa – tanto nella ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata risposta, quanto nella ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenti però scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto,

b) si ha altresì nullità della scheda allorquando la stessa – tanto nella ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata risposta, quanto nella ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto –non sia però conforme al modello prescritto dalla legge oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore, come richiesto dall'articolo 45, terzo e quarto comma, del testo unico n. 361;

(1) — Si riportano talune decisioni del Consiglio di Stato, emesse in materia di elezioni amministrative, che possono essere tenute presenti anche per quanto concerne la validità o l'invalidità delle schede di voto per il referendum.

È valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987).

È potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sul lato esterno della scheda (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947).

Non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960).

È valido il voto espresso con matita umettata (Sez. V, n. 660 del 26-10-1987).

Non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987).

Il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985).

c) si ha infine nullità della scheda quando la volontà dell'elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste pertanto alcuna possibilità di identificare la risposta prescelta: si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato un segno su entrambe le risposte.

Si considerano bianche le schede regolarmente munite del bollo e della firma ma che non portino alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura.

Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel corrispondente paragrafo del verbale.

Le schede nulle e le schede bianche debbono essere registrate separatamente nelle tabelle di scrutinio della sezione, negli appositi prospetti.

Inoltre, le schede nulle e le schede bianche debbono essere di volta in volta vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori ed incluse nella *Busta n. 8 (Ref.)/D* per essere allegate al verbale.

§ 97. — Voti contestati.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, per quanto concerne il voto in essa contenuto.

Anche con riguardo a tali voti — tenuto conto del principio sancito dall'art. 69 del testo unico n. 361, secondo il quale la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore, ed in considerazione del fatto che le cause di nullità sono state ben delimitate dal successivo art. 70 — si ritiene che le contestazioni debbono ridursi a pochi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 71, primo comma, n. 2, del testo unico n. 361): è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di ridimensionare ogni eventuale tentativo, da parte di chiunque, di sollevare incidenti o contestazioni senza fondato motivo per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non è per lui vincolante (paragrafi 11 e 12).

Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede che contengono voti contestati, e non assegnati.

Nel verbale stesso, inoltre, per ogni scheda contestata, sia che venga assegnata sia che non venga assegnata, devono essere riportati il motivo della contestazione e la decisione del presidente.

Le decisioni del presidente hanno carattere provvisorio, in quanto — a parte le definitive decisioni che vengono assunte dall'Ufficio centrale per il referendum (art. 23 della legge n. 352) — i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'Ufficio provinciale per il referendum che decide sull'assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, raggruppate a seconda dei motivi di contestazione ed incluse, quelle contenenti voti *provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 8 (Ref.)/B* e quelle contenenti voti *provvisoriamente non assegnati, nella Busta n. 8 (Ref.)/C*.

§ 98. — Operazioni di controllo dello spoglio.

Ultimato lo scrutinio, cioè dopo che nell'urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta. Poi conta sia le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché nulle o perché contenenti voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, sia le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede corrisponde a quello che risulta dalle tabelle di scrutinio.

§ 99. — Rispondenza numerica tra le schede spogliate, il numero dei votanti ed il numero degli elettori iscritti.

I. — A norma dell'art. 68, comma 7, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni:

- il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato;

- il presidente accerta *personalmente* la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli elettori iscritti, con il numero dei votanti, con il numero dei voti validi assegnati, con il numero delle schede bianche, con il numero delle schede nulle e con il numero delle schede contenenti voti contestati.

II. — Il presidente, dopo aver effettuato lo spoglio delle schede e compiuto il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio [*modello n. 23 (Ref.)*], compie le seguenti operazioni per accertare le relative rispondenze numeriche:

a) controlla che il numero delle schede spogliate per ciascun referendum sia eguale al numero dei votanti già accertato nonché al totale delle schede valide (voti validi), più le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati, più le schede nulle, più le schede bianche, più le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

b) determina per ciascun referendum la somma risultante dal numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione più il numero degli elettori non iscritti nella sezione, che sono stati ammessi a votare a norma dell'art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361 e dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, nonché degli articoli 48, 49, 50, 51 e 53 del testo unico n. 361, degli articoli 8 e 9 della legge n. 136 e dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

Da questa somma *sottrae* la somma risultante dal numero degli elettori, iscritti nelle liste, che non si sono presentati a votare, più gli elettori allontanati dalla cabina che non si sono ripresentati a votare, più gli elettori che hanno restituito la scheda senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore o che non hanno restituito la scheda, più gli elettori esclusi dal voto perché si sono rifiutati di recarsi nella cabina.

La differenza così ottenuta deve corrispondere al numero complessivo dei votanti indicato nella precedente lettera *a*);

c) determina per ciascun referendum quante schede sono state autenticate e firmate al principio delle operazioni e poste nella scatola; quante schede sono state immesse successivamente nella scatola medesima in sostituzione di schede deteriorate, o di schede ritirate ad elettori allontanati dalla cabina ed annullate, o di schede consegnate agli elettori non iscritti nelle liste, ammessi a votare a norma dell'art. 47, secondo comma, del testo unico n. 361 e dell'art. 3 della legge n. 40, nonché degli articoli 48, 49, 50, 51 e 53 del testo unico n. 361 e degli articoli 8 e 9 della legge n. 136, non compresi negli elenchi consegnati dal sindaco al presidente del seggio.

Determina il totale di tutte queste schede e, da questo totale, sottrae quello risultante dalla somma delle schede rimaste nella scatola, delle schede restituite da elettori allontanati dalla cabina ed annullate, delle schede ritirate agli elettori rifiutatisi di recarsi nella cabina, delle schede non restituite, delle schede deteriorate e delle schede restituite senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore.

La differenza deve corrispondere al numero complessivo delle schede spogliate indicato nella precedente lettera *a*).

III. — Le operazioni previste nel precedente e nel presente paragrafo devono essere eseguite nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale (art. 68, ultimo comma, del testo unico n. 361).

§ 100. — Risultato dello scrutinio. - **Pubblica lettura ed espressa attestazione e certificazione nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.**

I. — Ultimate le operazioni di controllo dello spoglio descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dell'ufficio di sezione, a norma dell'art. 68, comma 7, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:

a) verifica la congruità dei dati sopra indicati;

b) *dichiara il risultato dello scrutinio della sezione per ciascun referendum, con l'indicazione del numero di voti validi riportati da ciascuna risposta, affermativa o negativa, al quesito referendario, dandone pubblica lettura nella sala dell'ufficio di sezione* (art. 68, comma 7, secondo periodo, ed art. 75, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361);

c) *ne fa espressa attestazione e certificazione nel verbale {modello n. 13 (Ref.)}* (art. 68, comma 7, ed art. 75, primo comma, citati).

II. — Se contemporaneamente hanno luogo più referendum, effettuato lo spoglio delle schede relative al primo referendum, l'ufficio di sezione procede ad effettuare le stesse operazioni per il secondo e, quindi, per i successivi referendum, tenendo presenti le istruzioni di cui ai precedenti paragrafi.

§ 101. — Invio dell'estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio.

Dopo aver certificato nel verbale il risultato dello scrutinio, il presidente compila un estratto del verbale della sezione per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio [*modello 14 (Ref.)*] e lo rimette, incluso nella *Busta n. 6 (Ref.)*, al sindaco del Comune per il successivo inoltro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

**§ 102. — Chiusura del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.
- Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio.**

Terminate le operazioni relative allo scrutinio di cui ai paragrafi precedenti, il presidente chiude il verbale e forma i plichi per inviare agli uffici competenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio.

Pertanto:

1) chiude tutte le schede valide relative a ciascun referendum, appositamente suddivise in pacchetti, e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella *Busta n. 7 (Ref.)*.

Sulla busta viene indicato il numero della sezione e sono apposti il bollo della sezione e le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti che ne facciano richiesta.

Oltre alle schede valide ed alla copia delle tabelle di scrutinio, nella *Busta n. 7 (Ref.)* viene incluso un estratto del verbale relativo alla formazione di detto plico [*modello n. 19 (Ref.)/4*].

Il plico verrà recapitato, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o per sua delegazione scritta da uno scrutatore al sindaco del Comune, il quale provvederà al successivo inoltro al tribunale ovvero alla sezione distaccata del tribunale (art. 7, ultimo comma, della legge n. 136);

2) include:

a) nella *Busta n. 8 (Ref.)/B* le schede corrispondenti ai voti *contestati e provvisoriamente assegnati per ciascun referendum* e le carte relative;

b) nella *Busta n. 8 (Ref.)/C* le schede corrispondenti ai voti *contestati e provvisoriamente non assegnati per ciascun referendum* e le carte relative;

3) riunisce le anzidette *Buste n. 8 (Ref.)/B* e *n. 8 (Ref.)/C* nella *Busta n. 8 (Ref.)/A* con la copia delle *tabelle di scrutinio* (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste ed ai reclami in ordine alle operazioni della sezione;

4) include nella *Busta n. 8 (Ref.)/D* le schede nulle e le schede bianche, distintamente per ciascun referendum;

5) raccoglie, infine, nella *Busta n. 8 (Ref.)/E* le schede deteriorate, le schede riconsegnate dagli elettori senza bollo della sezione o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto, distintamente per ciascun referendum.

Se si svolgono più referendum contemporaneamente, le schede relative a ciascuno di essi dovranno essere suddivise mediante appositi pacchetti o fascette, utilizzando le buste o il rotolo di carta gommata contenuti nel pacco di cancelleria.

La *Busta n. 8 (Ref.)/A*, confezionata nel modo descritto nel n. 3 del presente paragrafo, e le *Buste n. 8 (Ref.)/D* e *n. 8 (Ref.)/E* vengono incluse nella *Busta n. 8 (Ref.)*, destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati.

La *Busta n. 8 (Ref.)* dovrà essere recapitata, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del Comune, il quale provvederà al sollecito inoltro alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione si trova la sezione, per la consegna all'Ufficio provinciale per il referendum.

L'altro esemplare del verbale, chiuso nella *Busta n. 9 (Ref.)*, verrà depositato, appena sciolta l'adunanza, nella segreteria del Comune.

Se presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate negli allegati n. 1 e n. 2 (votazione degli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti nei luoghi di detenzione o degli elettori ammessi al voto domiciliare; mancato completamento delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore) del verbale medesimo [*modello n. 13 (Ref.)*], il presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste [*Busta n. 8 (Ref.)* e *Busta n. 9 (Ref.)*], dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata gli allegati stessi, che potranno essere definitivamente resi inutilizzabili ed accantonati.

CAPITOLO XXIII
RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 103. — **Persone incaricate di ritirare il materiale.**

Completate le operazioni di scrutinio per tutti i referendum, il presidente dell'ufficio di sezione curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante del Comune o della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione.

§ 104. — **Confezione del plico con il materiale da restituire.**

Nell'apposita *Busta n. 10 (Ref.)* saranno posti, a cura del presidente e del segretario della sezione, il contenitore con il bollo della sezione (togliendo da esso la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, per evitare che, versandosi, deteriori il contenitore ed il timbro stesso), l'eventuale secondo bollo consegnato alle sezioni nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori ammessi al voto domiciliare, le matite copiative rimaste, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati nonché una copia del verbale di riconsegna al Comune del materiale della sezione [*modello n. 19 (Ref.)/9*].

Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e ritirato dall'incaricato del Comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla segreteria del Comune.

PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO XXIV
SANZIONI PENALI

§ 105. — Sanzioni penali previste per i componenti degli uffici di sezione.

Quantunque nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarà opportuno che i presidenti delle sezioni, *all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione*, nell'esortazione di rito che rivolgeranno ai componenti del seggio affinché svolgano le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con il necessario zelo, facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali alle quali possono andare incontro i componenti dell'ufficio di sezione per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Gli articoli del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni sui quali verrà richiamata l'attenzione dei membri dei seggi, sono i seguenti: art. 94; art. 100; art. 101; art. 102; art. 103; art. 104; art. 108; art. 111.

§ 106. — Sanzioni penali previste per coloro che turbino comunque le operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.

Sanzioni penali sono stabilite inoltre dagli articoli 100, 101, 102, 103, 104 e 109 del testo unico n. 361 a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.

§ 107. — Chi può promuovere l'azione penale.

È compito precipuo del presidente dell'ufficio di sezione rilevare i casi di infrazione alla legge sottoposti a sanzioni penali.

Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 44 del testo unico n. 361, può anche disporre l'espulsione o l'arresto dei membri dell'ufficio e degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale (art. 40 del testo unico n. 361) (paragrafo 3), ha l'obbligo di inoltrare rapporto per iscritto, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, di ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali contenute nel cennato testo unico n. 361, della quale venga comunque a conoscenza (art. 331 del codice di procedura penale).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'ufficio di sezione, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente.

Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali che riscontrino durante le operazioni di votazione

e di scrutinio e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori o rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, dovranno provvedere a promuovere direttamente l'azione penale, richiedendo l'intervento della competente autorità giudiziaria oppure sollecitando il presidente o il vicepresidente a promuovere tale azione.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni.

Infine, qualunque elettore che si trovi presente nella sala della votazione e rilevi eventuali infrazioni o irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denuncia.



I.

**COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA**

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (stralcio)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
edizione straordinaria - n. 298 del 27 dicembre 1947)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

(Omissis)

Art. 12.

1. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni (1).

PARTE PRIMA

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

(Omissis)

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

(1) — La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni (art. 2, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, recante *Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea*) (pagina 180) dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, recante *Regolamento recante disciplina sull'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici*) (pagina 183).

2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

3. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (2).

4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

(Omissis)

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

(Omissis)

Sezione II

La formazione delle leggi

(Omissis)

Art. 71.

1. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

2. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

(Omissis)

Art. 75.

1. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

(2) — Il terzo comma dell'art. 48 è stato inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (*Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*).

L'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero è ora disciplinato dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459 (pagina 200), e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (pagina 203).

2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum (3).

(Omissis)

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

(Omissis)

Art. 132.

1. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

2. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra (4).

(Omissis)

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

(Omissis)

(3) — Legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, recante *Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo* (pagine 113 e seguenti).

(4) — Il secondo comma dell'art. 132 è stato così modificato dall'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*.

Sezione II

*Revisione della Costituzione.**Leggi costituzionali*

Art. 138.

1. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

2. Le leggi sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

3. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

(Omissis)

II.

NORME SUI REFERENDUM

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (stralcio).

LEGGE 22 maggio 1978, n. 199.

Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (stralcio).

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 9 maggio 1995.

Caratteristiche essenziali della parte esterna della scheda di votazione in caso di svolgimento di più referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione.

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (stralcio).

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 15 giugno 1970)

TITOLO I
REFERENDUM PREVISTO
DALL'ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE

(*Omissis*)

Art. 12

1. Presso la Corte di Cassazione è costituito un Ufficio centrale per il referendum, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di Cassazione più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'Ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente (1).

(*Omissis*)

Art. 19

1. L'ufficio di sezione per il *referendum* è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario (2).

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del referendum.

3. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale del

(1) — Comma così sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 1° luglio 1975, n. 264, convertito dalla legge 25 luglio 1975, n. 351.

(2) — Per gli uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistano ospedali o case di cura con meno di cento posti-letto o abbiano dimora elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del referendum.

Art. 20.

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge (3).

2. Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 16, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum costituzionali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

4. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

5. Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione delle richieste di referendum.

Art. 21.

1. Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

3. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli Uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati (4).

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e

(3) — Le tabelle A e B sono state modificate dall'art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 199 ed ulteriormente sostituite dalle tabelle N ed O allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 (pagine 163 e 164).

(4) — In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun referendum (art. 1 della legge 22 maggio 1978, n. 199, recante *Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352*, ecc.).

ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia (5).

5. I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 22.

1. L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali (6), procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o alla legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

3. Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali (7) trasmessi dagli Uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro della giustizia (8).

4. Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale (9).

Art. 23

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il referendum o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

(Omissis)

(5) — Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67 (Modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, ecc.), convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159.

(6) — Le parole «ed i relativi allegati», presenti a questo punto del testo originario del primo comma, sono state abrogate dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67 (Modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, ecc.), convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159.

(7) — Le parole «ed agli atti relativi», presenti a questo punto del testo originario del terzo comma, sono state soppresse dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67 (Modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, ecc.), convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159.

(8) — Denominazione così modificata in applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modificazioni.

(9) — Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67 (Modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, ecc.), convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159.

TITOLO II
REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 75
DELLA COSTITUZIONE

(Omissis)

Art. 35.

1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge (10).

2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

3. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.

4. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 36 (11)

1. L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali procede, in pubblica adunanza con l'intervento del procuratore generale della Corte di Cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

2. Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.

(Omissis)

Art. 40

1. Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.

(10) — Le tabelle C e D sono state sostituite dalle tabelle P e Q allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 (pagine 165 e 166).

(11) — Articolo così modificato, al primo comma, con l'aggiunta, inoltre, dell'attuale secondo comma, dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159.

TITOLO III
**REFERENDUM PER LA MODIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE
REGIONI PREVISTI DALL'ARTICOLO 132 DELLA COSTITUZIONE**

(Omissis)

Art. 45

1. L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione, procede alla somma dei risultati del referendum relativi a tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato.

2. La proposta sottoposta a referendum è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del referendum non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto il referendum; altrimenti è dichiarata respinta.

(Omissis)

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50.

1. Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (12).

Art. 51.

1. Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

2. Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.

3. Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum.

(Omissis)

(12) — Le parole: «nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero», sono state aggiunte dall'art. 23, comma 2, lettera e), della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

LEGGE 22 maggio 1978, n. 199

Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (stralcio).

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 maggio 1978)

Art. 1

1. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il *referendum* e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun *referendum*.

Art. 2

1. Per gli uffici di sezione per il *referendum* nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro (1).

Art. 3

1. I commi primo e secondo dell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituiti dai seguenti:

(omissis)

Art. 4

1. Le tabelle A, B, C e D, allegate alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituite dalle tabelle A, B, C, D ed F allegate alla presente legge (2).

(Omissis)

(1) — Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46 (*Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 ... in materia di ammissione al voto domiciliare...*).

(2) — Le tabelle nelle quali erano riportati i modelli delle schede di votazione sono state ulteriormente sostituite dalle tabelle N, O, P e Q allegate alla legge 13 marzo 1980 n. 70. (pagg. 163-166).

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 9 maggio 1995

Caratteristiche essenziali della parte esterna della scheda di votazione in caso di svolgimento di più referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 35, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il quale, in caso di svolgimento di più referendum, prevede che, ai fini della votazione, vengano consegnate all'elettore tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum ammesse;

Considerato che tale statuizione deriva dall'esigenza di favorire al massimo il riconoscimento immediato di ciascuno dei quesiti referendari, onde rendere più agevoli sia l'espressione di voto da parte dell'elettore che le operazioni di scrutinio da parte degli uffici elettorali di sezione;

Considerato, peraltro, che siffatto accorgimento si appalesa del tutto insufficiente allo scopo allorché la molteplicità e la complessità dei quesiti referendari possono comunque ingenerare disorientamento nel corpo elettorale;

Ritenuto, pertanto, di dovere introdurre, nel modello di scheda di votazione, ulteriori elementi che consentano agli elettori di distinguere, nei loro caratteri esteriori, le schede relative a ciascun referendum si da rendere di più agevole percezione l'oggetto dei quesiti referendari stessi;

DECRETA:

Art. 1.

1. In caso di svolgimento di più referendum popolari abrogativi, le schede di votazione recano, nella parte esterna, in apposito riquadro, un numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito presso la Cancelleria della Corte di Cassazione delle richieste di referendum.

2. Le caratteristiche essenziali della parte esterna della scheda di votazione sono indicate nella tabella A allegata al presente decreto.

TABELLA A

PARTE ESTERNA DEL MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE IN CASO
DI SVOLGIMENTO DI PIÙ REFERENDUM PREVISTI DALL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE

3
REFERENDUM POPOLARE
data
PROVINCIA DI
SCHEDA PER LA VOTAZIONE
FIRMA DELLO SCRUTATORE
TIMBRO

ATTENZIONE — In caso di svolgimento di un solo referendum previsto dall'art. 75 della Costituzione, il modello di scheda, nella parte esterna, è quello stabilito dalla tabella Q allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70 (pagina 166).

III.

NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(applicabili ai *referendum* a norma dell'art. 50
della legge 25 maggio 1970, n. 352)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (stralcio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 3 giugno 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

DECRETA:

È approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, composto di 121 articoli, vistato dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

(Omissis)

TITOLO III
DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

(Omissis)

Art. 25 (1)

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione (2), i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna

(1) — Articolo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera o), della legge n. 136 del 1976; dall'art. 1, comma 1, lettera l), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 10, della legge n. 270 del 2005, che, in particolare, ne ha modificato i commi primo e ultimo.

(2) — Per quanto riguarda i soggetti competenti e le modalità di autenticazione delle firme, si veda l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pag. 174]

sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Art. 26 (3)

1. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

(Omissis)

Art. 30 (4)

1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

(3) — Articolo così modificato, al comma 1, prima, dall'art. 1, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 11, della legge n. 270 del 2005.

(4) — Articolo modificato, prima, dall'art. 1, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 12, della legge n. 270 del 2005.

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale (5), e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 51;

4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 25, secondo comma;

7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

8) un'urna del tipo descritto nell'articolo 32;

9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autentiche da consegnare agli elettori;

10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

(Omissis)

Art. 32 (6)

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella *D*, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'Interno.

2. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'Interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

3. Il Ministro dell'Interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella *D* allegata al presente testo unico (7).

(Omissis)

Art. 35

1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno

(5) — La parola: "circondariale" deve intendersi sostituire quella di "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni mandamentali — Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

(6) — Articolo così modificato, mediante sostituzione dei commi secondo e terzo, dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*).

(7) — Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'Interno 1° aprile 2011 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*), riportato a pag. 213.

precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

2. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

3. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale (8).

4. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

6. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Art. 36

(*Abrogato*) (9)

Art. 37

(*Abrogato*) (10)

(8) — Le norme richiamate al terzo comma dell'art. 35 del presente testo unico erano contenute nel decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'Interno 30 ottobre 1979 (*Norme per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale in attuazione dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 20 del decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*).

La disciplina relativa alla istituzione e alla tenuta dell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale è peraltro ora contenuta nell'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pag. 172].

(9) — Articolo, già relativo alla nomina degli scrutatori, abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95.

(10) — Articolo, già relativo alla scelta del segretario dell'ufficio di sezione, abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95. Per la nomina del segretario del seggio si veda l'art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che si riporta di seguito:

"Art. 2. — Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado".

Art. 38

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età (11);

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

[c) gli appartenenti a Forze armate in servizio] (12);

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 39

(*Abrogato*)

Art. 40 (13)

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 41 (14)

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

(11) — La causa ostativa all'espletamento delle funzioni di componente di seggio elettorale, consistente nel superamento dei settanta anni di età, è da ritenere non più operante nei confronti degli scrutatori, per il principio della successione delle leggi nel tempo; infatti, l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, che in origine, nell'istituire l'albo a sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, ne subordinava l'inclusione al possesso, tra l'altro, del requisito del non superamento del settantesimo anno di età, è stato successivamente "novellato" e sostituito ai sensi dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, con l'introduzione di un unico albo a domanda delle persone idonee al precitato ufficio con l'eliminazione, tra i requisiti di iscrizione, del limite massimo di età.

(12) — La lettera c) dell'art. 38 è stata abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 429, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*). Norma analoga a quella abrogata è ora contenuta dall'art. 1492, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010.

(13) — Articolo modificato, al terzo comma, prima, dall'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, dall'art. 6, comma 13, della legge n. 270 del 2005.

(14) — Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 14, della legge n. 270 del 2005.

2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamete l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38.

TITOLO IV DELLA VOTAZIONE

Art. 42 (15)

1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.
2. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
4. Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.
5. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *handicap*. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.
6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 43

1. Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.
2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

(15) — Articolo modificato, ai commi quarto e settimo, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera *a*), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 15, della legge n. 270 del 2005; al comma quinto, mediante sostituzione del comma medesimo, dall'art. 2, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

Art. 44

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

3. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indughino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 45 (16)

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

(16) — Articolo modificato, con l'inserimento dell'attuale quarto comma, dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), della legge n. 277 del 1993; con l'aggiunta dell'ottavo comma, dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; con la sostituzione del nono e ultimo comma, dall'art. 1, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62; con l'abrogazione, infine, del medesimo ottavo comma, dall'art. 6, comma 16, della legge n. 270 del 2005.

3. Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed] (17) appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

4. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

6. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'articolo 30.

8. *Abrogato.*

9. Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

Art. 46 (18)

1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 47

1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e 51.

2. Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione (19).

(17) — Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate. Infatti, l'appendice sulle schede di votazione - già espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136 del 1976 - non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

(18) — Articolo, già sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 277 del 1993, ulteriormente modificato, mediante sostituzione del primo comma, dall'art. 1, comma 2, della legge n. 62 del 2002.

(19) — Si vedano anche il secondo e il terzo comma dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*) [pag. 176], nonché l'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) [pag. 179]. Si veda, altresì, l'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (*Modifiche alle norme sull'elettorato attivo*), riportato a pag. 159.

Art. 48 (20)

1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione [del certificato elettorale], nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando [il certificato elettorale]. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione [del certificato elettorale] (21).

2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 49 (22)

1. I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia (23) ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune, in cui si trovano per causa di servizio.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione [del certificato elettorale] (24), e sono iscritti in una lista aggiunta.

(20) — Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 7, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271; poi, dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 17, della legge n. 270 del 2005. L'applicabilità della disciplina prevista dal presente articolo 48 ai militari in servizio di ordine pubblico è richiamata ora anche dall'art. 1489 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*).

(21) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: "certificato elettorale", contenute nel testo del presente comma, devono intendersi sostituite dalle parole: "tessera elettorale".

(22) — Articolo, già modificato dall'art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1981, n. 349, ulteriormente modificato, mediante sostituzione del primo comma, dall'art. 8, comma 1, della legge n. 271 del 1991. Norma analoga a quella prevista nel presente articolo 49 è ora contenuta anche per i militari in servizio dall'art. 1490 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*).

(23) — Si riporta, qui di seguito, l'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*):

"Art. 16 (*Forze di polizia*) -

1. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della Guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

3. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso".

(24) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: "certificato elettorale", contenute nel testo del presente comma, devono intendersi sostituite dalle parole: "tessera elettorale".

3. È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.
4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 50 (25)

1. I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione [del certificato elettorale], corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) certificato del sindaco del comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato [il certificato elettorale], della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

3. I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

4. I sindaci dei comuni che hanno rilasciato [i certificati elettorali], sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

Art. 51

1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione] (26), risultanti [dal certificato elettorale]

(25) — Articolo così modificato dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 25 maggio 1993, n. 160 (*Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97 ed ulteriori disposizioni in materia elettorale*). Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, tutti i riferimenti al certificato elettorale, contenuti nel testo del presente articolo, devono intendersi fatti alla tessera elettorale.

(26) — La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, atteso che, tra l'altro, il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

(27), deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a*).

Art. 52 (28)

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione [annuale] (29) delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Art. 53 (30) – (31)

1. Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

2. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

(27) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: "certificato elettorale" devono intendersi sostituite dalle parole: "tessera elettorale".

(28) — Si veda anche l'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riportato a pag 157.

(29) — A norma dell'art. 7 del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

(30) — Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 e, successivamente, dall'art. 6, comma 18, della legge n. 270 del 2005.

(31) — Si veda anche l'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riportato a pag 157.

3. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Art. 54

(*Abrogato*) (32)

Art. 55 (33) – (34)

1. Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.

2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.

3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. [Sul suo certificato elettorale] è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito (35).

4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori [il certificato elettorale], per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

5. L'accompagnatore consegna [il certificato] dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

(32) — Articolo, che disciplinava l'ammissione al voto dei ricoverati nel luogo di cura, abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

(33) — Al presente articolo, il primo comma è stato sostituito dall'art. 21 della legge 27 dicembre 2001, n. 459; il secondo comma è stato modificato, con l'inserimento delle parole "in un qualsiasi comune della Repubblica", dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17; il settimo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della stessa legge 5 febbraio 2003, n. 17.

(34) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, tutti i riferimenti al certificato elettorale, contenuti nel testo del presente articolo, devono intendersi fatti alla tessera elettorale.

(35) — L'art. 11 (*Annotazione del voto assistito*) del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 [pag. 190] stabilisce che l'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'art. 55, terzo comma, del presente testo unico, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

7. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni (36).

Art. 56 (37)

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Art. 57

1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale (38), sono indicati gli estremi del documento.

2. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;

(36) — A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con contestuale abrogazione della legge n. 675/1996 citata nel testo.

(37) — Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

(38) — Le parole: "Commissione elettorale circondariale" devono intendersi così sostituite dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali mandamentali. - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

3. In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

4. Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 104.

5. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

6. In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 66.

Art. 58 (39) (40)

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa (41).

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla [inumidendone la parte gommata]. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

(39) — Articolo modificato, al secondo comma, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 (emanato a seguito di consultazione referendaria) e dall'art. 3, comma 1, lettera *d*), della legge n. 277 del 1993; al primo e al secondo comma, dall'art. 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 534 del 1993, che aveva altresì aggiunto il sesto comma; al secondo comma, dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368; al primo comma, dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299; ai commi primo e secondo, dall'art. 1, comma 10, della legge n. 270 del 2005, che ha altresì abrogato il sesto comma; infine, al secondo comma, dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

(40) — Le parole tra parentesi quadra contenute nei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 58 devono intendersi abrogate, poiché l'appendice e la gommatura sulle schede di votazione - già espressamente abolite dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136 - non sono state più previste nei modelli di scheda di voto.

(41) — Per gli adempimenti successivi al riconoscimento dell'elettore, vedasi anche l'art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299

3. Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata] e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

5. Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero,] di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

6. *Abrogato.*

Art. 59 (42)

1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

Artt. 60 – 60-bis – 61 (*Abrogati*) (43) (44) (45)

Art. 62 (46)

1. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

(42) — Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, così modificato dall'art. 6, comma 19, della legge n. 270 del 2005.

(43) — L'art. 60 è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera *f*), della legge n. 277 del 1993.

(44) — L'art. 60-bis, già introdotto dall'art. 5 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è stato poi abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera *f*), della legge n. 277 del 1993.

(45) — L'art. 61 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, emanato a seguito di referendum popolare ex art. 75 Cost.

(46) — Articolo modificato, prima, dall'art. 2, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 20, della legge n. 270 del 2005.

Art. 63 (47)

1. Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata [con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché] (48) col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 64 (49)

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

(47) — Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 21, della legge n. 270 del 2005.

(48) — Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, sulla quale doveva essere apposto un numero, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136 del 1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

(49) — Articolo, già sostituito dall'art. 3 della legge n. 277 del 1993 e poi nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge 16 aprile 2002, n. 62, da ultimo modificato, al comma 2, dall'art. 6, comma 22, della legge n. 270 del 2005.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 64-bis (50)

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Art. 65

(*Abrogato*) (51)

Art. 66

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

2. Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V
DELLO SCRUTINIO

Art. 67 (52) (53) (54)

1. Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) dichiara chiusa la votazione;

(50) — Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 4, della legge 16 aprile 2002, n. 62 e poi modificato dall'art. 6, comma 23, della legge n. 270 del 2005.

(51) — Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge n. 277 del 1993.

(52) — Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; dall'art. 1, comma 5, della legge 16 aprile 2002, n. 62; infine, al primo comma, nn. 2 e 3, dall'art. 6, comma 24, della legge n. 270 del 2005.

(53) — Si veda anche l'art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, a norma del quale: "I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del circondario [ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale competente] che ne rilascia ricevuta". Alla luce di tale disposto normativo devono pertanto essere ora interpretate le parole: "consegnato o trasmesso" (o "consegnati o trasmessi") contenute nel testo del presente articolo.

(54) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali, contenuto nel testo del presente articolo, deve intendersi fatto al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale (55), dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e [dai tagliandi dei certificati elettorali]. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al [pretore] del circondario (56), il quale ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o] (57) il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, [ed i tagliandi dei certificati elettorali] vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al [pretore del circondario] (58).

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione e nel processo verbale.

Art. 68 (59)

1. *Abrogato*

2. *Abrogato*

(55) — Le parole: "Commissione elettorale circondariale" devono intendersi così sostituite dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali mandamentali. - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

(56) — A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" sostituisce l'originario termine "mandamento" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(57) — Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

(58) — A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" sostituisce l'originario termine "mandamento" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(59) — Articolo, già sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, poi modificato, mediante la sostituzione dei primi tre commi e l'aggiunta del comma 3-bis, dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 277 del 1993; mediante l'abrogazione del quinto comma e l'abrogazione o aggiunta di periodi ai commi sesto e settimo, dall'art. 3, comma 1, lettera b), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante l'abrogazione dei commi 1 e 2, la modifica del comma 3 e la soppressione dell'ultimo periodo del comma 7, dall'art. 6, comma 25, della legge n. 270 del 2005.

Si riporta, inoltre, qui di seguito, l'art. 10, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271:

"I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinari agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53".

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.

3-*bis*. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. *Abrogato*

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 69 (60)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

Art. 70 (61)

1. Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

(60) — Articolo così modificato, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, mediante l'aggiunta di un secondo periodo al primo comma, dall'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

(61) — Articolo così modificato, al primo comma, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, e dall'art. 3, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.

Art. 71 (62)

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'articolo 76.

2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 72 (63) – (64)

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza [appendice o numero o] (65) bollo o firma dello scrutatore;

(62) — Articolo modificato, prima, mediante la sostituzione del secondo comma, dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 277 del 1993; poi, mediante la modifica del numero 2) del primo comma, dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante la modifica dei commi primo e secondo, dall'art. 6, comma 26, della legge n. 270 del 2005.

(63) — Articolo modificato, dapprima, mediante l'aggiunta del secondo comma e la modifica del terzo, dall'art. 3, comma 1, lettera f), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, mediante l'abrogazione del secondo comma stesso e la modifica del terzo, dall'art. 6, comma 27, della legge n. 270 del 2005.

(64) — Si vedano anche il secondo e il terzo comma dell'art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riportati a pag. 156.

(65) — Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. *Abrogato.*

3. I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

4. I plichi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio centrale circoscrizionale.

5. Il plico di cui alla lettera *d*) deve essere depositato nella cancelleria [della pretura] (66), ai sensi del quinto comma dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

Art. 73 (67)

1. Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

2. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

3. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

4. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 75.

(66) — Ora: "tribunale o sezione distaccata di tribunale", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni.

(67) — Articolo modificato, dapprima, ai commi primo, secondo e terzo, dall'art. 3, comma 1, lettera *g*), nn. 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, ai commi primo e secondo, dall'art. 1, comma 6, lettere *a*) e *b*), della legge 16 aprile 2002, n. 62; infine, al comma terzo, dall'art. 6, comma 28, della legge n. 270 del 2005.

Art. 74 (68)

1. Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

3. Il verbale è atto pubblico.

Art. 75 (69)

1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'articolo 72 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

3. La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassette, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

4. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al [pretore], il

(68) — Articolo modificato, al primo comma, dall'art. 3, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, ai commi primo e secondo, dall'art. 6, comma 29, della legge n. 270 del 2005.

(69) — Articolo modificato, mediante l'aggiunta dell'attuale sesto comma, dall'art. 12, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15; mediante la modifica del primo comma e l'abrogazione dei commi settimo, ottavo e nono, dall'art. 3, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante la modifica dei commi primo e terzo, dall'art. 6, comma 30, della legge n. 270 del 2005. Conseguentemente, gli attuali commi settimo e ottavo corrispondono ai commi decimo e undicesimo del testo in vigore antecedentemente alla anzidetta abrogazione.

quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della [pretura] e la propria firma e redige verbale della consegna (70) – (71).

6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

7. Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della corte di appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

8. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato.

(*Omissis*)

TITOLO VII DISPOSIZIONI PENALI (72)

Art. 94

1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da 5 euro a 25 euro [anziché da lire 10.000 a lire 50.000].

(*Omissis*)

(70) — A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, ogni riferimento al "pretore" o alla "pretura" contenuto nel testo del presente comma deve intendersi fatto al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente.

(71) — Si veda anche il terzo comma dell'art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136, che si riporta qui di seguito: "Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al pretore [ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale]".

(72) — L'ammontare delle pene pecuniarie indicate nel testo degli articoli del presente Titolo è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti, da ultimo, dall'art. 113, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*). In particolare, gli artt. 24 (*Multa*) e 26 (*Ammenda*) del codice penale, come modificati dall'art. 101 della legge n. 689 del 1981, rispettivamente dispongono che l'entità della multa non può essere in alcun modo inferiore a lire diecimila e che l'entità dell'ammenda non può essere in alcun caso inferiore a lire quattromila. Inoltre, a norma dell'art. 32 della medesima legge n. 689 del 1981, mentre, ai sensi del primo comma, non costituiscono reato e sono soggette a sanzione amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, viceversa, ai sensi del secondo comma, sono escluse dalla depenalizzazione le fattispecie di reato che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

L'ammontare stesso delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

Art. 98

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

(*Omissis*)

Art. 100 (73) – (74)

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti,

(73) — L'art. 100 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *a*), della legge 2 marzo 2004, n. 61 (*Norme in materia di reati elettorali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, che ha sostituito il secondo e il terzo comma. Successivamente, però, con sentenza della Corte Costituzionale n. 394 dell'8-23 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1^a Serie speciale – n. 47 del 29 novembre 2006, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto terzo comma dell'art. 100, così come sostituito dalla legge n. 61/2004, il cui testo comunque si riporta di seguito: “3. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro”.

(74) — Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), le sanzioni previste dall'art. 100 del presente testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. Si ritiene utile riportare di seguito il testo integrale dell'art. 18 della citata legge n. 459 del 2001: “Art. 18 -

“1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana: Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

“2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro”.

anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

3. *Omissis.*

Art. 101

1. Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000], salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

Art. 102 (75)

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a 206 euro [anziché lire 400.000].

2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 206 euro [anziché lire 400.000].

Art. 103

1. Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 51 euro [anziché lire 100.000].

2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a 129 euro [anziché lire 250.000].

(75) — La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto.

3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 258 euro a 1.291 euro [anziché da lire 500.000 a lire 2.500.000].

4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro [anziché da lire 1.000.000 a lire 4.000.000].

Art. 104 (76)

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 1.032 euro [anziché lire 2.000.000]. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000] (77).

3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire due milioni a lire quattro milioni].

5. Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

(76) — Articolo così modificato, mediante l'aggiunta del terzo comma, dall'art. 17, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53; mediante la sostituzione dell'attuale quarto comma, dall'art. 13, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15; mediante la modifica dell'attuale sesto comma, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 33, della legge n. 270 del 2005.

(77) — Il presente comma è richiamato dall'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale).

6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

7. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso [del certificato elettorale] (78) è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

(Omissis)

Art. 108

1. Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da 309 euro a 516 euro [anziché da lire 600.000 a lire 1.000.000]. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali (79).

Art. 109

1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'articolo 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110 (80)

1. L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 309 euro [anziché da lire 200.000 a lire 600.000] (81).

2. [Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda] (82).

(78) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 novembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

(79) — La sanzione di cui al presente articolo è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera o), della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(80) — Articolo così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

(81) — Le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria" sostituiscono le originarie parole: "l'ammenda", a norma dell'art. 32 della legge n. 689 del 1981.

(82) — Il secondo comma dell'art. 110 deve intendersi abrogato, poiché l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

Art. 111

1. Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112 (83)

1. Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

3. Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

5. *Abrogato* (84).

(Omissis)

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

(Omissis)

Art. 119 (85) – (86)

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli

(83) — Articolo modificato, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 34, della legge n. 270 del 2005.

(84) — Comma abrogato dall'articolo unico della legge 27 dicembre 1973, n. 933 (*Abrogazione dell'art. 113, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo unico sulla elezione della Camera dei deputati*).

(85) — Articolo, già sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

(86) — Si riporta di seguito il testo della legge 30 aprile 1981, n. 178 (*Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 6 maggio 1981:

“Art. 1 - 1. Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

“Art. 2 - Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

“Art. 3 *Omissis*”.

Si veda, anche, l'art. 9, comma 2, della legge n. 53 del 1990, a norma del quale:

“2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisse forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”.

uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa (87).

(Omissis)

TABELLA D

BOLLO DELLA SEZIONE



Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata (88), cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione.

Visto: *Il Ministro per l'Interno* TAMBRONI

(87) — Il comma 2 deve essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 dello stesso art. 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali: in tali sensi, l'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992.

(88) — Si veda l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'Interno 1° aprile 2011 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*), riportato a pag. 213.



IV.

**ALTRE NORME RELATIVE
AL PROCEDIMENTO ELETTORALE
E REFERENDARIO**

- LEGGE 8 marzo 1975, n. 39.
Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato (stralcio).
- LEGGE 23 aprile 1976, n. 136.
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale (stralcio).
- LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40.
Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero (stralcio).
- LEGGE 13 marzo 1980, n. 70.
Rideterminazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione (stralcio).
- LEGGE 8 marzo 1989, n. 95.
Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
- LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (stralcio).
- LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15.
Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.
- LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15.
Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, ed al testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (stralcio).
- LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104.
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate (stralcio).
- LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22.
Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (stralcio).
- LEGGE 30 aprile 1999, n. 120
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale (stralcio)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121.
Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici (stralcio).
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299.
Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente.
- LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459.
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (stralcio)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104.
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (stralcio)
- DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1
Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (stralcio).
- DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49
Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.
- DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010 n. 66
Codice dell'ordinamento militare (stralcio)
- DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011
Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali.
- DECRETO-LEGGE 11 aprile 2011, n. 37
Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

LEGGE 8 marzo 1975, n. 39.

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 10 marzo 1975)

Art. 1.

1. L'articolo 2 del codice civile (1) è sostituito dal seguente:

“Art. 2. – (Maggiore età. Capacità di agire). – La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono una età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”.

(Omissis)

Art. 14.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223(2), è sostituito dal seguente:

“Art. 1. – Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3”.

(Omissis)

(1) – Il codice civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.

(2) – (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 24 aprile 1976)

(Omissis)

**TITOLO II
NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI
DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO**

(Omissis)

Art. 7.

1. I plichi di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1), debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al [pretore del circondario] (2) che ne rilascia ricevuta.

2. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltre agli uffici cui sono diretti (3).

3. Il plico di cui all'art. 75, quinto comma, del predetto testo unico (4) deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltrare al [pretore].

Art. 8.

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

(1) – Si tratta dei plichi contenenti le liste degli elettori della sezione, le liste elettorali aggruppate, il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti e le schede autenticate avanzate a chiusura delle operazioni di votazione.

(2) – Ora: tribunale ovvero sezione distaccata del tribunale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

(3) – A norma dell'art. 75, sesto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, «le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto» dello stesso articolo «sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni».

(4) – Si tratta del plico che contiene le schede spogliate e l'estratto del verbale relativo alla formazione ed all'invio del medesimo.

2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione] (5), risultanti dal certificato elettorale (6), deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad indicare i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a*).

4. (*Abrogato*) (7)

Art. 9.

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

(5) – La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, stante, tra l'altro, che il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

(6) – Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole «risultanti dal certificato elettorale», devono intendersi sostituite con le seguenti: «risultante dalla tessera elettorale».

(7) – L'ultimo comma dell'art. 8 è stato abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che l'ha sostituito con la seguente norma regolamentare: « 1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera *b*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti».

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

10. Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (8).

11. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale *circondariale* (9), su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

(*Omissis*)

(8) – Si riporta l'art. 53 del T.U. 30 maggio 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati):

«Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista».

(9) – La parola riportata in corsivo deve intendersi così sostituita dal terzo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244.

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979)

(Omissis)

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è inserito il seguente articolo:

«Art. 32-bis. - Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al numero 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale *circondariale* (1) dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente, in sostituzione del certificato elettorale (2).

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione» (3).

(Omissis)

(1) - La parola riportata in corsivo deve intendersi così sostituita dal terzo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(2) - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole «del certificato elettorale» devono intendersi sostituite con le seguenti: «della tessera elettorale».

(3) - Si veda anche l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, concernente la consegna all'elettore di un attestato sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per una singola consultazione.

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione (1)

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 20 marzo 1980)

Art. 1. (2)

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente in euro 79 ed in euro 53.

(1) — A norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), "gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali".

(2) — Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*).

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

(Omissis)

Art. 4.

1. Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

2. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

3. Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

4. I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

Art. 5.

1. Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro, non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (3) la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

(Omissis)

Art. 7.

(Omissis)

7. Le tabelle *A, B, C, D* ed *F* allegate alla legge 22 maggio 1978, n. 199, recante modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, sono sostituite dalle tabelle *N, O, P* e *Q* allegate alla presente legge.

(Omissis)

(3) — *(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).*

Art. 8.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

«Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

2. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettime per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico».

(Omissis)

TABELLA N
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 138
DELLA COSTITUZIONE

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
REFERENDUM COSTITUZIONALE			
Approvate			
.....			
.....			
.....			
SI		NO	

N.B. — La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

(*) — L'Ufficio centrale per il referendum stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum.
(Art. 32, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni).

TABELLA 0
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 138
DELLA COSTITUZIONE
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM COSTITUZIONALE data	SCHEDA PER LA VOTAZIONE	FIRMA DELLO SCRUTATORE
PROVINCIA DI		TIMBRO

TABELLA P
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM PREVISTI DALL'ARTICOLO 75
E DALL'ARTICOLO 132 DELLA COSTITUZIONE

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
REFERENDUM POPOLARE			
<p>Volete</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
SI		NO	

N.B. — La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

(*) — L'Ufficio centrale per il referendum stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum.

(Art. 32, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni).

TABELLA Q
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM PREVISTI DALL'ARTICOLO 75
E DALL'ARTICOLO 132 DELLA COSTITUZIONE

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

<p style="text-align: center;">REFERENDUM POPOLARE</p> <p>data</p> <p>PROVINCIA DI</p>	<p style="text-align: center;">SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p style="text-align: center;"> TIMBRO </p> <p>.....</p>
---	---	---

ATTENZIONE — In caso di svolgimento di più referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione, il modello di scheda, nella parte esterna, è quello stabilito con decreto del Ministro dell'Interno 9 maggio 1995, riportato a pagina 119.

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ⁽¹⁾ di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1989)

Art. 1⁽²⁾

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

Art. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Art. 3 ⁽³⁾

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

(1) – A questo punto del testo originario del titolo erano presenti le parole “e di segretario”, poi soppresse dall'art. 3, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

(2) – Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

Il comma 2 dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha inoltre stabilito che: “In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge [4 maggio 1999], nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989”.

(3) – Articolo, già modificato dall'art. 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che al comma 4 del presente articolo, ha premesso le parole: “Entro il 15 gennaio di ciascun anno,”.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

Art. 4 ⁽⁴⁾

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

(4) Articolo, già sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, poi modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che, al comma 1 del presente articolo, ha aggiunto, in fine, le parole: "entro il mese di febbraio".

Art. 5⁽⁵⁾

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4. Compite le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

Art. 5-*bis*

Abrogato⁽⁶⁾

Art. 6⁽⁷⁾

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo

(5) – Articolo, già modificato, ai commi 1, 2, 3 e 4, dall'art. 5, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), della legge 21 marzo 1990, n. 53, poi ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, mediante la sostituzione del comma 4.

(6) – Articolo, aggiunto dall'art. 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, successivamente abrogato dall'art. 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(7) – Articolo, già sostituito prima dall'art. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente così sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e successivamente modificato, al secondo periodo del comma 2, dall'art. 3-*quinq*ues, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Alle nomine di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della commissione elettorale vota per un nome ⁽⁸⁾ e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

Art. 7

Omissis ⁽⁹⁾

Art. 8

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli

(8) – Le parole “un nome” hanno sostituito le parole “due nomi”, ai sensi dell'art. 3-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(9) – L'art. 7 ha modificato l'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990)

Art. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte d'appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

- a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
- e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, proponcano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depernati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo

38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché proponcano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

Art. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Omissis

Art. 9

1. (*Omissis*).

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Omissis

Art. 14⁽¹⁾

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352⁽²⁾, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle [preture]⁽³⁾, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15⁽⁴⁾.

(1) – Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 (*Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori*) ed ulteriormente modificato, al comma 1, dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*), che, tra l'altro, ha aggiunto l'ultimo periodo al predetto comma 1 dell'art. 14 della legge in esame.

(2) – (*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*).

(3) – Ora, "tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali", in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), e successive modificazioni.

(4) – La legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata abrogata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) che, a sua volta, ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di effettuazione dell'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, che di seguito si riporta:

"Art. 21. – *Autenticazione delle sottoscrizioni*

1. *Omissis*

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio".

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Omissis.

Art. 21

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1991)

Art. 1.

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale (1), di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (2).

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto (3).

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2.

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

(1) – Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000 le parole «al certificato elettorale» devono intendersi sostituite con le seguenti «alla tessera elettorale».

(2) – Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277.


(3) – Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 277.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (4).

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

(4) – Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 è stato abrogato dall'art. 32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ed il relativo simbolo è stato sostituito con quello di cui all'allegato A del medesimo D.P.R. n. 503 del 1996 di seguito riportato:

SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO



LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992)

(Omissis)

Art. 10

1. Dopo l'articolo 32-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, aggiunto dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è inserito il seguente:

“Art. 32-ter – Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro [del certificato elettorale, se già consegnato]⁽¹⁾.”

Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione”.

(Omissis)

(1) – Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: “del certificato elettorale, se già consegnato” devono intendersi sostituite con le seguenti: “della tessera elettorale, se già consegnata”.

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

*(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 17 febbraio 1992)*

Omissis

Art. 29

Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito⁽¹⁾⁻⁽²⁾.

Omissis

Art. 44

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(1) Le parole "sulla tessera elettorale" sostituiscono le parole "sul certificato elettorale" a norma dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*). Ai sensi dell'art. 11 dello stesso D.P.R. 299/2000, l'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

(2) Sulle modalità di esercizio, in occasione delle elezioni politiche, del diritto al voto assistito da parte di alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), si veda l'art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, anche alla luce delle modifiche apportate da ultimo dall'art. 1 della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*)

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998)

Art. 1

1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione ⁽¹⁾. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ⁽²⁾.

Art. 2

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei ministri è riunito;

b) i ministeri;

c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;

d) gli uffici giudiziari;

e) le scuole e le università statali.

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono

(1) – L'art. 117 della Costituzione è stato ora sostituito ai sensi dell'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*). Il riferimento, contenuto nella norma in esame, al secondo comma dell'art. 117 Cost. può intendersi ora trasposto al primo periodo del comma 6 del medesimo articolo, secondo cui: "la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni".

(2) – In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedasi il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 4

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085. A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.

Art. 5

(Omissis)

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120

**Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali,
nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1999)

(Omissis)

Art. 13

Istituzione della tessera elettorale

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191(1).

(Omissis)

(1) — In attuazione del presente articolo 13, il regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente è stato emanato con D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. Con successivi decreti del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 e 23 luglio 2003 sono stati modificati i modelli di tessera elettorale allegati al precitato D.P.R. 299/2000.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il Governo è autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

(Omissis)

Art. 4

1.-2.-3. *Omissis.*

4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

(Omissis)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000,
n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, recante: "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

Ritenuto di dover provvedere, conformemente ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 13 della legge n. 120 del 1999, ad istituire la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente il certificato elettorale;

Considerato di dover disciplinare le modalità di istituzione, rilascio, aggiornamento e rinnovo della suddetta tessera elettorale;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa concernente le consultazioni elettorali e referendarie;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 22 giugno 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI SULL'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO
DELLA TESSERA ELETTORALE

Art. 1

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art. 2

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto⁽¹⁾ e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

(1) – Le tabelle A, B, C e D sono state modificate, dapprima, con il provvedimento che si riporta qui di seguito.

Decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000

Modificazioni ai modelli di tessera elettorale allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale, a carattere permanente, avente le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni ai modelli suddetti al fine di consentire un migliore adattamento alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni e rimuovere difficoltà di carattere tecnico nella personalizzazione dei singoli esemplari del documento che potrebbero ritardarne la consegna agli elettori;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale;

Decreta:

I modelli della tessera elettorale descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, sono modificati in conformità al testo indicato nelle tabelle A, B, C e D che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il Ministro: BIANCO

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;

b) luogo e data di nascita;

c) indirizzo;

d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;

e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione⁽²⁾.

Successivamente, la tabella B è stata sostituita da quella allegata al provvedimento che di seguito pure si riporta.

Decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2003

Modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale, in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 che riporta i vigenti modelli di tessera elettorale, descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso;

Visti gli articoli 25, 47 e 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificati dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige al fine di adeguare tale modello alle modifiche normative introdotte dalla suddetta legge costituzionale n. 2/2001;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale;

Decreta:

Il modello della tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige descritto nella tabella B, allegata al decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000, è sostituito dal modello riportato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

Il Ministro: PISANU

(2) – L'indicazione del collegio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, riportata nel modello di tessera elettorale di cui alla Tabella A (1^a parte) allegata al presente decreto, è ora di fatto inoperante, in quanto, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, al di fuori del collegio uninominale della Camera nella circoscrizione Valle d'Aosta e di quelli del Senato nella stessa Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige, non è più prevista la costituzione di collegi uninominali nel restante territorio nazionale. I modelli di tessera elettorale da rilasciare nelle predette regioni del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta sono stabiliti dalle successive tabelle B e C allegate al presente decreto.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali (3), tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno (4).

Art. 3

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

(3) - La vigente esatta denominazione dell'ufficio competente si evince dall'art. 3 del D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 (*Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno*).

(4) - Vedasi nota 1.

Art. 4

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 5

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (5).

(5) – A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con contestuale abrogazione dei testi normativi sopra riportati (legge 675/1996, decreto legislativo 135/1999 e D.P.R. 318/1999)

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma precedente sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

Art. 6

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

Art. 7

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Art. 8

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

TITOLO II

**MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI
ALLA NORMATIVA SULLE CONSULTAZIONI ELETTORALI
E REFERENDARIE, CONSEGUENTI ALLA ISTITUZIONE
DELLA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE**

Art. 9

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Art. 10

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 11

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto (6).

(6) – Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*) sono disciplinate le modalità di esercizio, in occasione delle elezioni politiche, del diritto al voto assistito da parte di alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità). In particolare, l'ultimo comma del citato articolo – comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*) – prevede ora la possibilità di annotazione sulla tessera elettorale, mediante apposizione di un simbolo o codice, del diritto al voto assistito; detta norma, infatti, così recita:

“Art. 55, ultimo comma: L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni”.

Art. 12

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

Art. 13

Ammissione al voto dei detenuti

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dalla seguente norma regolamentare:

“1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti”.

Art. 14

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 15

Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: “stacca il tagliando” a: “in apposito plico,” del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: “stacca il tagliando” a: “in apposito plico,” del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

Tabella A (1ª parte)
Modello di tessera elettorale

<p style="text-align: center;">CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI</p> <p style="text-align: center;">Circoscrizione o regione</p> <p>Parlamento europeo</p> <p>Senato della Repubblica</p> <p>Camera dei Deputati</p> <p>Regionali</p> <p>Provinciali</p> <p>Circoscrizionali</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.</p> <p>Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.</p>	<div style="text-align: center;">  <p>Unione Italiana Repubblica Italiana</p> <p>TESSERA ELETTORALE</p> <p>N. 00000000</p> </div> <p>Comune di</p> <p>Cognome</p> <p>Nome</p> <p>Luogo e data di nascita</p> <p>Data di rilascio</p> <p style="text-align: right;">Il Sindaco/Commissario</p>						
<p>AVVERTENZE</p> <p>La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si ritiri di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punto ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.</p> <p>In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.</p> <p>In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.</p> <p>Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">D.P.R. n. 361/57 art. 103</p>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Numero Tessera Elettorale </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Iscritto nella lista elettorale della Sezione n.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Indirizzo della sezione </td> <td style="padding: 5px;"> Indirizzo dell'elettore/elettice </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Data di aggiornamento </td> <td style="padding: 5px;"> Il Sindaco/Commissario </td> </tr> </table>			Numero Tessera Elettorale	Iscritto nella lista elettorale della Sezione n.	Indirizzo della sezione	Indirizzo dell'elettore/elettice	Data di aggiornamento	Il Sindaco/Commissario
Numero Tessera Elettorale	Iscritto nella lista elettorale della Sezione n.							
Indirizzo della sezione	Indirizzo dell'elettore/elettice							
Data di aggiornamento	Il Sindaco/Commissario							

Tabella A (2^a parte)
Modello di tessera elettorale

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 DATA DELLA VOTAZIONE 	2 DATA DELLA VOTAZIONE 	3 DATA DELLA VOTAZIONE 
4 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 
7 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 
10 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 
13 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 
16 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE 

Tabella B (1ª parte)

Modello di tessera elettorale
nella regione Trentino - Alto Adige

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà annullata ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 309/54.

In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune risente, per posta al titolare in corrispondenza dei dati da aggiornare, il costo di stampa e di spedizione della tessera. Il duplicato è rilasciato dal comune, in caso di smarrimento o furto della tessera, ed è valido fino a completamento dell'operazione di correzione della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori della Comunità, che, al momento del censimento, erano iscritti nei registri di Stato, per le elezioni provinciali di Bolzano, gli elettori provinciali di Trento, gli elettori che risiedono ininterrottamente da un anno in quel territorio provinciale.

Sono ammessi al voto per le elezioni comunali della provincia di Bolzano gli elettori che, alla data di pubblicazione del risultato delle votazioni dei comizi elettorali, risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno quattro anni, sempre che il periodo di residenza (anche non continuativo) in provincia di Bolzano sia superiore a quello maturato in provincia di Trento.

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI

.....
Parlamento europeo
.....
Senato della Repubblica
.....
Camera dei deputati
.....
Provinciali
.....
Circoscrizionali

Collegio

.....
Circoscrizione o regione
.....

TABELLA A (1ª Parte)


 Unione Italiana
 Repubblica Italiana
TESSERA ELETTORALE
 N. 000000000

.....
Comune di
.....
Cognome
.....
Nome
.....
Luogo e data di nascita
.....
Data di nascita
.....
Il Sindaco/Il Commissario

Numero Tessera Elettorale	Iscriba nelle Esc. elettorali della Sezione n.
Indirizzo della sezione
Indirizzo dell'elettore/elettora
Data di aggiornamento Il Sindaco/Il Commissario

Tabella B (2^a parte)

Modello di tessera elettorale
nella regione Trentino - Alto Adige

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 DATA DELLA VOTAZIONE 	2 DATA DELLA VOTAZIONE 	3 DATA DELLA VOTAZIONE 	4 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 	7 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 	10 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 	13 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 	16 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE 
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Tabella C (1^a parte)
Modello di tessera elettorale
nella regione Valle d'Aosta

CIRCONDORZIONI E COLLEGI ELETTORALI

.....
Circoscrizione o regione
.....
Collegio
.....
Parlamento europeo
.....
Senato della Repubblica
.....
Camera dei deputati
.....
Circoscrizioni
.....

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.

Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.

In caso di venazione dei dati ivi contenuti, il comune trattamento per posta al titolare un ragnuolo di controllo che, nel caso dovrà essere restituito, dovrà essere firmato dal titolare della tessera. Il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 38, primo comma, della Costituzione).

Per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, sono ammessi al voto gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno di età (art. 38, primo comma, della Costituzione).

1987 05 05 05 05 05

**Unione Europea
Repubblica Italiana**

TESSERA ELETTORALE

N. 000000000

Comune di _____

Cognome _____

Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Data di rilascio _____

Il Sindaco/Il Commissario

Numero Tessera Elettorale _____ Iscritto nella lista elettorale della Sezione n. _____

Indirizzo della sezione _____

Indirizzo dell'elettore/eletrice _____

Data di aggiornamento _____

Il Sindaco/Il Commissario

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1).

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002)

Art. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

(Omissis)

Art. 4.

1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

(1) — Per il regolamento di attuazione della presente legge, si veda il D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104. Si veda altresì l'art. 2 del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37 (*Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 2011, attualmente alle Camere per la conversione in legge.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.

5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

Art. 5.

1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

(Omissis)

Art. 19.

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:

a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;

b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1.

Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.

(Omissis)

Art. 25.

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 26.

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge (2).

2. *(Omissis)*.

Art. 27.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(2) — In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, si veda il D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (1), reso in data 17 settembre 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 24 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri della I commissione della Camera dei deputati in data 20 febbraio 2003 e della I commissione del Senato della Repubblica in data 20 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel Mondo, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni;

(1) — Si veda ora il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), entrato in vigore il 1° gennaio 2004, che ha contestualmente abrogato, tra l'altro, la legge n. 675 del 1996.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
- b) «elettore», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
- c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;
- d) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
- e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;
- f) «ufficio consolare», l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati generali di prima categoria e i consolati di prima categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- g) «intese in forma semplificata», le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge;
- h) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;
- i) «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

(Omissis)

Art. 16.

Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità

1. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (2), e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di essere reinscritti nell'anagrafe

(2) — *(Anagrafe e censimento degli italiani all'estero).*

degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.

3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro reinscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.

4. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali che chiedono di essere reinscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni (3).

(Omissis)

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(3) — Si riporta l'art. 1 della legge 27 maggio 2002, n. 104 (*Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 dell'1 giugno 2002:

"1. *(Omissis)*

2. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per posta ai rispettivi consolati dall'elettore secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilità abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.

3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reinscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.

4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

(Omissis)"

La legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1988.

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 (*)

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (stralcio).

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'esercizio del diritto di voto per gli elettori affetti da gravi patologie che comportano una dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali tale da renderne impossibile il trasferimento dalla propria dimora, nonché di consentire una parziale rilevazione informatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche del 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie, per le riforme istituzionali e la devoluzione, della salute, della giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel Mondo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (1)

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da

(*) — Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n 23 del 28 gennaio 2006.

(1) — La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 7 maggio 2009, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2009 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore (2).

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (3).

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi (4).

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto (5).

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in

(2) — Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 7 maggio 2009, n. 46.

(3) — Il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 7 maggio 2009, n. 46.

(4) — Il comma 3-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 7 maggio 2009, n. 46.

(5) — Il comma 4 è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 7 maggio 2009, n. 46.

appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore anti-meridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta (6).

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori (7).

(Omissis)

(6) — Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

(7) — Il comma 9-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 7 maggio 2009, n. 46.

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49 (*)

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, che ha previsto l'abbinamento della annuale consultazione amministrativa con le predette elezioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista dell'imminente scadenza elettorale, mediante l'emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

(*) — Convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010 n. 66

Codice dell'ordinamento militare

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010)

(Omissis)

Art. 1489

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di ordine pubblico

1. Ai militari comandati in servizio di ordine pubblico si applica la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361(1).

Art. 1490

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio

1. Il personale militare è ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio.
2. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta.
3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio elettorale.
4. È fatto loro divieto di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

Art. 1491

Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

1. Il personale militare temporaneamente all'estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per le elezioni al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e nei limiti delle disposizioni vigenti.

Art. 1492

Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale

1. *(Omissis)*.
2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario.

(1) — L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è riportato a pag. 131.

(Omissis)

Art. 2268

(Abrogazione espressa di norme primarie)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:

(omissis)

429) decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, articoli: 7, comma 1, lettera *b*); 38, lettera *c*) (2);

(omissis)

(2) — L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è riportato a pag. 127.

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 2011)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 32, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70;

Visto l'articolo 27, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il precedente decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1980, recante la determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali;

Visto l'articolo 1 e relativo allegato del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2011, che ha abrogato il suddetto decreto ministeriale;

Considerato che risulta necessario emanare un nuovo decreto per la determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per i timbri elettorali;

DECRETA:

Art. 1.

1. Le urne per la votazione, fornite dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, hanno le caratteristiche essenziali di cui all'allegato A al presente decreto.

2. Le cassetine per timbri previste dall'articolo 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono approntate in legno, in cartone ondulato o in altro materiale consistente e devono avere le dimensioni utili a contenere il timbro completo di impugnatura, un tampone inchiostatore delle dimensioni minime di centimetri cinque per cinque ed una boccettina di inchiostro.

ALLEGATO A

L'urna per la votazione è costituita da una scatola di cartone ondulato o altro materiale consistente, di colore chiaro o trasparente, avente lati di dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri.

Il coperchio dell'urna – recante una fessura per l'introduzione delle schede – ed il fondo dell'urna stessa sono uniti, per un lato, al corpo della scatola e sono apribili per gli altri tre lati, come illustrato nel disegno in calce al presente allegato.


Prima della votazione, il coperchio ed il fondo dell'urna devono essere sigillati dall'esterno, su ciascuno dei lati apribili, con strisce di carta autoadesive.

Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna sono impressi lo stemma della Repubblica e la scritta «MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI»; nella parte inferiore di almeno due lati esterni verticali dovranno essere applicate etichette autoadesive, recanti la dicitura della relativa consultazione.

Alla sospensione delle operazioni di votazione nonché alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede contenute nell'urna, la fessura per l'introduzione delle schede viene sigillata con una striscia di carta autoadesiva.

Per ogni sigillatura, sulle strisce incollate sono apposte le firme dei componenti l'ufficio elettorale di sezione e quelle dei rappresentanti delle liste o gruppi di candidati ovvero dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum nonché il bollo dell'ufficio.

Le strisce incollate per la sigillatura della fessura sono tagliate alla ripresa delle operazioni di votazione; le strisce per la sigillatura del coperchio sono tagliate all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna.



DECRETO-LEGGE 11 aprile 2011, n. 37 (*)

Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 2011)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per assicurare la funzionalità dei procedimenti elettorali, nonché per disciplinare il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni di viaggio

1. Al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, il Prefetto designa al Presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. I funzionari statali partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

2. All'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale

(*) — Attualmente alle Camere per la conversione in legge.

dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.».

Art. 2.

*Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio
o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie
che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011*

1. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti cittadini elettori temporaneamente all'estero:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire

all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia e unitamente a essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono iscritti nell'elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, non è stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione.

5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

6. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 5 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 2 e 3, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 5, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

7. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

10. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

11. La determinazione dei diritti consolari compiuta ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni e sostituzioni, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa Tabella.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



INDICE

Avvertenze.	Pag.	3
---------------------	------	---

PARTE PRIMA
L'UFFICIO DI SEZIONE

Capitolo I

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 1. – Composizione dell'ufficio di sezione e validità delle sue operazioni. . . .	Pag.	7
§ 2. – Obbligatorietà delle funzioni per le persone designate. - Sanzioni per gli inadempienti.	»	7
§ 3. – Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai componenti dell'ufficio di sezione.	»	7

Capitolo II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 4. – Nomina del presidente dell'ufficio di sezione ed eventuale sostituzione del medesimo.	Pag.	9
§ 5. – Compiti del presidente dell'ufficio di sezione	»	9
§ 6. – Potestà di decisione del presidente dell'ufficio di sezione.	»	9
§ 7. – Poteri di polizia spettanti al presidente dell'ufficio di sezione.	»	10

Capitolo III

IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 8. – Funzioni del vicepresidente.	Pag.	12
---	------	----

Capitolo IV

GLI SCRUTATORI

§ 9. – Nomina degli scrutatori ed eventuale sostituzione dei medesimi.	Pag.	13
§ 10. – Compiti degli scrutatori.	»	14
§ 11. – Potestà consultiva degli scrutatori.	»	14
§ 12. – Potere di decisione degli scrutatori.	»	14

Capitolo V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 13. – Nomina del segretario dell'ufficio di sezione.	Pag.	15
§ 14. – Compiti del segretario dell'ufficio di sezione.	»	15
§ 15. – Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.	»	15

Capitolo VI

IL SEGGIO SPECIALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136

§ 16. – Casi in cui deve essere istituito il seggio speciale.	Pag. 17
§ 17. – Composizione e modalità di costituzione del seggio speciale.	» 17
§ 18. – Il segretario del seggio speciale.	» 17
§ 19. – Compiti del seggio speciale.	» 17

Capitolo VII

I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI PRESENTI
IN PARLAMENTO E I RAPPRESENTANTI DEI PROMOTORI
DEI REFERENDUM PRESSO LA SEZIONE

§ 20. – Designazione dei rappresentanti presso la sezione.	Pag. 19
§ 21. – Facoltà dei rappresentanti presso la sezione.	» 20
§ 22. – Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e ai rappresentanti dei promotori dei referendum presso la sezione.	» 21
§ 23. – Sanzioni per i rappresentanti presso la sezione	» 21

Capitolo VIII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO
DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 24. – Presentazione del presidente al sindaco.	Pag. 22
§ 25. – Consegna, al presidente dell'ufficio di sezione, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.	» 22
§ 26. – Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell'ufficio di sezione.	» 25
§ 27. – Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote.	» 28
§ 28. – Custodia della sala della votazione.	» 28
§ 29. – Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto. - Intese del presidente dell'ufficio di sezione con la direzione dei luoghi di cura per consentire l'accesso dell'ufficio distaccato della sezione medesima previsto dall'art. 53 del testo unico n. 361. - Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.	» 29
§ 30. – Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto oppure luoghi di detenzione e di custodia preventiva. - Intese del presidente del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione	» 30

PARTE SECONDA
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Capitolo IX
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

- § 31. – Inseadimento dei componenti dell'ufficio di sezione. Pag. 33
- § 32. – Ammissione dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti
in Parlamento e dei rappresentanti dei promotori dei referendum
presso la sezione. » 33
- § 33. – Persone che possono entrare nella sala della votazione. » 34

Capitolo X
OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

- § 34. – Accertamento dell'arredamento della sala della votazione da parte
del presidente. Pag. 36
- § 35. – Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione, nella cui
circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto,
si recherà con l'ufficio distaccato della sezione a raccogliere il voto
dei degenti ivi ricoverati o in cui il presidente stesso si recherà a
raccogliere il voto a domicilio. » 36
- § 36. – Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si
recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno
100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto; e,
per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere
alla cabina. » 36
- § 37. – Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione. » 37

Capitolo XI
AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

- § 38. – Autenticazione delle schede: firma e timbratura - Operazioni da compiere. Pag. 38
- § 39. – Determinazione del numero delle schede da autenticare. » 38
- § 40. – Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare. » 39
- § 41. – Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione. » 39
- § 42. – Timbratura delle schede. » 40
- § 43. – Rinvio delle operazioni dell'ufficio di sezione alle ore 8 del mattino
del giorno successivo, domenica, e custodia della sala. » 40

PARTE TERZA
LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Capitolo XII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

- | | |
|---|---------|
| § 44. – Ricostituzione dell'ufficio di sezione la domenica mattina alle ore 8. | Pag. 45 |
| § 45. – Costatazioni da effettuare subito dopo l'insediamento dell'ufficio di sezione. | » 45 |
| § 46. – Annotazione, nelle liste degli elettori della sezione, dei nomi di coloro che hanno chiesto di votare in un altro Comune per motivi di imbarco. | » 45 |

Capitolo XIII

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

- | | |
|--|---------|
| § 47. – Consegna, al presidente del seggio speciale, delle schede occorrenti per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto. | Pag. 46 |
| § 48. – Apertura della votazione. | » 46 |
| § 49. – Ammissione degli elettori alla votazione. | » 48 |
| § 50. – Identificazione degli elettori. | » 50 |
| § 51. – Esibizione della tessera elettorale da parte dell'elettore, oppure dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale per una singola consultazione, o della sentenza ovvero dell'attestazione del sindaco. | » 51 |
| § 52. – Consegna delle schede e della matita all'elettore e invito a non sovrapporre le schede al momento del voto. | » 52 |
| § 53. – Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze. | » 53 |
| § 54. – Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. | » 53 |
| § 55. – Espressione del voto da parte dell'elettore all'interno della cabina e riconsegna delle schede e della matita al presidente del seggio. | » 54 |
| § 56. – Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne. | » 55 |

Capitolo XIV

CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI
NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

- | | |
|---|---------|
| § 57. – Caso in cui si presenti a votare nella sezione un elettore fisicamente impedito nell'espressione autonoma del voto. | Pag. 56 |
| § 58. – Caso in cui si presenti a votare un elettore portatore di handicap. | » 59 |
| § 59. – Caso in cui si presenti a votare nella sezione un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco. | » 59 |

§ 60. – Caso in cui votano nella sezione gli elettori indicati nell'art. 48 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (presidente del seggio; scrutatori; segretario; rappresentanti dei partiti o gruppi politici; rappresentanti dei promotori dei referendum; ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico).	Pag. 60
§ 61. – Caso in cui si presentino a votare nella sezione gli elettori di cui all'art. 49 del testo unico n. 361 e successive modificazioni (militari delle Forze armate; appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato; appartenenti alle Forze di Polizia; appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).	» 61
§ 62. – Caso in cui si presentino a votare nella sezione i naviganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco (art. 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).	» 62
§ 63. – Caso in cui votano nella sezione elettori non deambulanti.	» 63
§ 64. – Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente sia deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od ignoranza, la deteriori.	» 63
§ 65. – Caso in cui l'elettore non vota nella cabina.	» 64
§ 66. – Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto.	» 64
§ 67. – Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione ovvero della firma dello scrutatore.	» 65
§ 68. – Caso in cui l'elettore non restituisca le schede consegnategli dal presidente.	» 65
§ 69. – Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita utilizzata per l'espressione del voto.	» 65

Capitolo XV

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 70. – Operazioni di votazione compiute nell'ufficio di sezione istituito nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto ("sezione ospedaliera"), a norma dell'art. 52 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.	Pag. 66
§ 71. – Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto. - Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte dell'ufficio distaccato della sezione, a norma dell'art. 53 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.	» 67
§ 72. – Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. - Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte del seggio speciale, a norma dell'art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.	» 69
§ 73. – Operazioni di votazione, nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto, per la raccolta del voto presso il capezzale degli elettori ivi ricoverati che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera. – Seggio speciale previsto dall'art. 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.	» 71

Capitolo XVI

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

- § 74. – Votazione dei detenuti. *Pag.* 73
- § 75. – Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva.
Raccolta del voto degli elettori presenti da parte del seggio speciale, a norma
degli articoli 8 e 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. » 73

Capitolo XVII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

- § 76. – Elettori in particolari condizioni di infermità - Domanda di ammissione
al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti del
sindaco del comune. *Pag.* 76
- § 77. – Predisposizione da parte del sindaco del comune degli elenchi per sezione
degli ammessi al voto domiciliare. » 77
- § 78. – Consegna ai presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al voto
domiciliare e di un bollo di sezione in più. – Annotazioni nelle liste
sezionali. – Autenticazione delle schede. » 77
- § 79. – Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione. » 78
- § 80. – Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare - Custodia delle
schede autenticate e di quelle votate o ritirate. » 79
- § 81. – Annotazione sugli elenchi degli ammessi al voto domiciliare dell'espressione
del voto e del numero della tessera elettorale. - Trattenimento da parte
degli interessati delle attestazioni rilasciate dal comune. » 79
- § 82. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Trascrizione nel registro del numero
della tessera elettorale. – Verbalizzazione. – Custodia degli elenchi degli
ammessi al voto domiciliare. » 80
- § 83. – Garanzia della libertà e segretezza del voto e del diritto alla riservatezza
dell'elettore. » 80

Capitolo XVIII

SOSPENSIONE DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 22 DELLA DOMENICA.

RIPRESA DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 7 DEL LUNEDÌ.

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 15 DEL LUNEDÌ.

- § 84. – Operazioni di votazione sino alle ore 22 della domenica. – Sospensione
della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del lunedì. *Pag.* 81
- § 85. – Riapertura della votazione alle ore 7 del lunedì. – Chiusura della votazione
alle ore 15 del lunedì. » 81

Capitolo XIX

LE OPERAZIONI DI RISCOントRO DA COMPIERE SUBITO DOPO
LA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

- § 86. – Sgombero del tavolo dell'ufficio di sezione dalle carte e dagli oggetti non più necessari. – Riscontro del numero degli elettori e dei votanti. *Pag.* 83
- § 87. – Attestazione del numero degli elettori della sezione (solo nel caso di referendum abrogativi). » 83
- § 88. – Accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per ciascun referendum. » 84
- § 89. – Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione utilizzate per la votazione. » 86
- § 90. – Controllo delle schede residue. – Formazione e spedizione dei relativi plichi. » 87

PARTE QUARTA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Capitolo XX

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

- § 91. – Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio .. *Pag.* 91

Capitolo XXI

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- § 92. – Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio. » 92
- § 93. – Sospensione delle operazioni di scrutinio, eventualmente non completate entro le ore 14 del martedì. » 92

Capitolo XXII

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- § 94. – Inizio dello scrutinio. *Pag.* 93
- § 95. – Spoglio e registrazione dei voti. » 93
- § 96. – Casi di nullità. – Schede bianche. » 94
- § 97. – Voti contestati. » 95
- § 98. – Operazioni di controllo dello spoglio. » 96
- § 99. – Rispondenza numerica tra le schede spogliate, il numero dei votanti ed il numero degli elettori iscritti. » 96
- §100. – Risultato dello scrutinio. – Pubblica lettura ed espressa attestazione e certificazione nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione » 97
- §101. – Invio dell'estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio. » 98
- §102. – Chiusura del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione. – Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio. » 98

Capitolo XXIII

RICONSEGNA DEL MATERIALE

§103.– Persone incaricate di ritirare il materiale.	Pag. 100
§104.– Confezione del plico con il materiale da restituire.	» 100

PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI PENALI

Capitolo XXIV

SANZIONI PENALI

§105.– Sanzioni penali previste per i componenti degli uffici di sezione.	Pag. 102
§106.– Sanzioni penali previste per coloro che turbino comunque le operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.	» 102
§107.– Chi può promuovere l'azione penale.	» 102

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

I

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (stralcio).	Pag. 107
--	----------

II

NORME SUI REFERENDUM

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352.

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (stralcio).	Pag. 113
--	----------

LEGGE 22 maggio 1978, n. 199.

Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (stralcio)	» 118
--	-------

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 9 maggio 1995

Caratteristiche essenziali della parte esterna della scheda di votazione in caso di svolgimento di più referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione.	» 119
--	-------

III.

NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(applicabili ai referendum a norma dell'art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (stralcio) Pag. 123

IV.

ALTRE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO
ELETTORALE E REFERENDARIO

LEGGE 8 marzo 1975, n. 39.

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato (stralcio) Pag. 155

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136.

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale (stralcio) » 156

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40.

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti l'iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero (stralcio). » 159

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70.

Determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali e delle schede e delle urne per la votazione (stralcio) » 160

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95.

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (stralcio). » 167

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (stralcio) » 172

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti. . . . » 176

LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15.	
Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (stralcio)	Pag. 178
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104.	
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (stralcio).	» 179
LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22.	
Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (stralcio)	» 180
LEGGE 30 aprile 1999, n. 120.	
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale (stralcio).	» 182
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121.	
Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici (stralcio).	» 183
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299.	
Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120	» 184
LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459.	
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (stralcio)	» 200
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104.	
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (stralcio)	» 203
DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1.	
Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata per lo scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (stralcio)	» 206
DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49	
Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.	» 209

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare (stralcio) *Pag.* 211

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali. » 213

DECRETO-LEGGE 11 aprile 2011, n. 37

Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011 » 215



Publicazione finita di stampare
presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
nel mese di maggio 2011



